

820.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	70
Missioni valedoli nella seduta del 5 dicembre 2000	3	(Sezione 5 – Ordini del giorno)	70
Progetti di legge (Assegnazione a Commissioni)	3	Disegno di legge di conversione n. 7403	77
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	77
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	77
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 3 – Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	78
ERRATA CORRIGE	5	(Sezione 4 – Ordini del giorno)	78
Interrogazione	6	Disegno di legge di conversione S. 4846 (approvato dal Senato) n. 7446	80
(Sezione 1 – Ripresa della festa dell'Unità di Genova da parte di un'emittente televisiva locale)	6	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	80
Disegno di legge di conversione S. 4835 (approvato dal Senato) n. 7431	7	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	80
(Sezione 1 – Articolo 1; Articoli del decreto-legge)	7	Proposte di legge S. 337-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 (approvate, in un testo unificato, dal Senato) (5003) ed abbinate proposte di legge nn. 765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849	82
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	21	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti)	82
(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	31		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 5 dicembre 2000.**

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelici, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Boato, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Castellani, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Gnaga, Grimaldi, Innocenti, La Russa, Labate, Ladu, Leccese, Lento, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Monaco, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Olivo, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pezzoni, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Riccio, Risari, Rivera, Saraca, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Spini, Tassone, Testa, Tortoli, Turco, Turrone, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Boato, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabbris, Fassino, Gambale, Gnaga, Grimaldi, Labate, Ladu, Landolfi, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Monaco, Morgando, Nesi, Nocera, Occhetto, Olivo, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pezzoni, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Ric-

cio, Risari, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Spini, Tassone, Testa, Tortoli, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FINO: « Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino » (7373) *Parere della V, della VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GIOVANARDI ed altri: « Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro discendenti » (7397) *Parere della III Commissione;*

CERULLI IRELLI: « Modifiche agli articoli 103 e 113 della Costituzione, in materia di organi della giustizia amministrativa e di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione » (7465) *Parere della II Commissione;*

II Commissione (Giustizia):

PAISSAN: « Divieto di estradizione per reati punibili all'estero con la pena di morte » (7378) *Parere della I e della III Commissione;*

VII Commissione (Cultura):

ORLANDO ed altri: « Istituzione del Museo Nazionale dell'Emigrazione » (7394) *Parere della I, della III, della V, della VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XI Commissione (Lavoro):

APOLLONI: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7322) *Parere della I, della V, della VI e della XIII Commissione.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — collegio di controllo sulle spese elettorali — con lettera pervenuta alla Presidenza della Camera in data 29 novembre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il referto sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni suppletive per il Senato della Repubblica svoltesi il 9 maggio 1999 nei collegi n. 1 della regione Emilia-Romagna e n. 4 della regione Veneto, il 27 giugno 1999 nel collegio n. 7 della regione Puglia e il 28 novembre 1999 nel collegio n. 6 della regione Marche; nonché per la Camera dei deputati tenutesi il 27 giugno 1999 nei collegi n. 24 della circoscrizione Lombardia 2 e n. 7 della circoscrizione Puglia ed il 28 novembre 1999 nei collegi n. 12 della circoscrizione Emilia-Romagna, n. 8 della circoscrizione Toscana, n. 6 della circoscrizione Umbria e n. 5 della circoscrizione Basilicata.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera del 29 novembre 2000, ha trasmesso una nota

relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea FRANZ ed altri n. 9/4493/5, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 1° luglio 1999, concernente il « sistema turistico locale ».

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 1° dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1999, approvata dal CIPE il giorno 2 novembre 2000 (doc. LV, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 1° dicembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea CALZAVARA ed altri n. 9/7285/1, modificato, accolto in parte dal Governo e approvato in parte nella seduta dell'Assemblea del 17 ottobre 2000, concernente il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di persone.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle

Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e III (Affari esteri e comunitari), competenti per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 novembre 2000, pagina 68, seconda colonna, decima riga, sopprimere le parole: « con priorità ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 4 dicembre 2000, pagina 4, prima colonna, sesta riga, dopo la parola: ente, aggiungere la seguente: nazionale.

INTERROGAZIONE

(Sezione 1 – Ripresa della festa dell'Unità di Genova da parte di una emittente televisiva locale).

ARMAROLI e ANEDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

a Genova per oltre venti giorni si è svolta la festa dell'Unità, festa per altro orbata dalla chiusura del giornale fondato da Antonio Gramsci;

una emittente televisiva genovese, e precisamente *Telecittà*, della quale la cooperativa Sette è proprietaria al 70 per cento, ha trasmesso per decine e decine di ore i dibattiti svoltisi durante la predetta festa, dando largo spazio ai maggiorenni dei Ds: da Veltroni a D'Alema, da Bassanini alla Vincenzi, da Burlando a Pericu, da Rognoni alla Pinotti;

l'emittente televisiva in parola, essendo presente con ben tre telecamere alla festa dell'Unità, ha avuto notevoli costi per la trasmissione dei vari dibattiti ma, anziché avere un ristoro economico dal partito che ha organizzato la festa, avrebbe pagato il partito in questione per eseguire le riprese all'interno della festa;

la legge 22 febbraio 2000, n. 28, che disciplina la cosiddetta *par condicio*, conferisce ai Corerat il potere-dovere di vigilare sulla corretta e uniforme applicazione della predetta normativa da parte delle emittenti locali anche nei periodi non elettorali;

il Corerat della Liguria, ad avviso dell'interrogante, avrebbe colpevolmente omesso finora qualsiasi vigilanza sull'episodio sopra denunciato;

l'editore dell'emittente televisiva genovese *Primocanale*, Maurizio Rossi, in data 20 settembre del 2000, ha inviato un esposto al Corerat della Liguria che per il momento non ha avuto seguito alcuno —:

se risulti che le modalità di trasmissione da parte di *Telecittà* siano oggetto di procedimento di accertamento da parte della competente autorità con riferimento all'applicazione della legge sulla *par condicio* e se abbia notizia dell'apertura di un procedimento penale in materia di violazione della legge relativa al finanziamento pubblico ai partiti. (3-06328)

(28 settembre 2000)

DISEGNO DI LEGGE: S. 4835 — CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2000, N. 279, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO E IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ A FAVORE DELLE ZONE DELLA REGIONE CALABRIA DANNEGGIATE DALLE CALAMITÀ IDROGEOLOGICHE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (7431)

(A.C. 7431 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile).

1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi

agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: « decreto-legge n. 180 del 1998 », si applicano, sino al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area e fatte salve le più restrittive misure di salvaguardia già in vigore:

a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto;

b) nelle aree ad alta probabilità di inondazione, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 ed identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici.

2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Ai fini dell'approvazione o eventuale modificazione dei piani, delle perimetrazioni o delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, può convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale è redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte. Del verbale è data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni o delle province autonome.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre per le aree di cui al comma 1 piani di emergenza contenenti le misure di salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

5. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, e con le procedure ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.

6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, predispone un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma è attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

ARTICOLO 2.

(Attività straordinaria di polizia idraulica).

1. Gli uffici preposti ad esercitare le competenze derivanti dal regio decreto 25

luglio 1904, n. 523, provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attività straordinaria di sorveglianza sui corsi d'acqua demaniali e sulle relative pertinenze a mezzo sistematici sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare pericolo, sia a carattere incombente che potenziale, per le persone e le cose.

2. Le rilevazioni sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;

b) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

c) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque;

d) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;

e) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

f) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;

g) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

3. Di ciascun sopralluogo è redatto verbale che riporta le rilevazioni effettuate, unitamente a brevi note di commento in ordine alle situazioni di pericolo ed alle necessità di intervento urgente. I verbali sono raccolti dagli uffici di cui al comma 1, che redigono una relazione finale contenente le proposte di intervento mirate ad eliminare le situazioni di pericolo incombente e di pericolo potenziale non affrontabili con interventi non strutturali o di tipo manutentivo. La relazione finale è inviata al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Per l'espletamento delle attività previste dal presente articolo sono chiamati a collaborare gli uffici dei provveditorati alle

opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali, gli uffici tecnici erariali, gli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, i consorzi di bonifica.

5. Nelle situazioni di carenza di personale tecnico, gli uffici di cui al comma 1 possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

ARTICOLO 3.

(Ulteriori forme di controllo sul territorio).

1. Ad integrazione delle attività di cui all'articolo 2, gli uffici regionali, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, le comunità montane e le associazioni di volontariato interessate, effettuano, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le ulteriori esigenze di intervento, a carattere puntuale e di tipo manutentivo, finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio, soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

2. I risultati delle rilevazioni disposte dal comma 1 sono inviati al Comitato dei

Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, in modo darappresentare complessivamente le esigenze di intervento diffuso sul territorio nel settore idrogeologico.

ARTICOLO 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamità di cui al comma 1, di unità immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamità, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

3. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari gravemente danneggiati dalle calamità di cui al comma 1, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, con priorità per le abitazioni principali, al fine del recupero delle medesime unità immobiliari.

4. Alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresì, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

8. Le provvidenze concesse, per le calamità di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo.

9. I prefetti territorialmente competenti, avvalendosi dei comuni interessati, provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo. Le province interessate provvedono, sulla base dello stesso accertamento definitivo dei danni, a concedere i benefici di cui al comma 5. Il Dipartimento della protezione civile emana disposizioni per assicurare l'omogeneità degli interventi.

10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 si provvede a carico delle disponibilità assegnate ai prefetti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000. Detta disponibilità è incrementata di lire 50.000 milioni che vengono trasferiti ai prefetti dalle province interessate a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze. Agli oneri di cui al comma 5 provvedono le province a valere sulle disponibilità di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali).

1. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorità agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se già in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.

2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi, ai ri-

spettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.

4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati.

ARTICOLO 6.

(Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni).

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a due anni ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

ARTICOLO 7.

(Agenzia di protezione civile).

1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in ser-

vizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

ARTICOLO 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A

COMUNI CON POSSIBILI SITUAZIONI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO INDIVIDUATI DALLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 225 DEL 1992 (**)

N.	Regione	Provincia	Comune
1	Abruzzo	CH	Furci
2	Abruzzo	CH	Montazzoli
3	Basilicata	PZ	Lauria
4	Basilicata	PZ	Melfi (*)
5	Basilicata	PZ	Tolve
6	Calabria	CS	Amantea
7	Calabria	CS	Amendolara (*)
8	Calabria	CS	Bisignano
9	Calabria	CS	Cerisano
10	Calabria	CS	Diamante
11	Calabria	CS	Longobucco (*)
12	Calabria	CS	Mongrassano
13	Calabria	CS	Roseto Capo Spulico (*)
14	Calabria	CS	Serra Pedace
15	Calabria	CS	Villapiana
16	Calabria	CZ	Badolato
17	Calabria	CZ	Botricello
18	Calabria	CZ	Curinga
19	Calabria	CZ	Davoli
20	Calabria	CZ	Falerna
21	Calabria	CZ	Feroleto Antico
22	Calabria	CZ	Gizzeria
23	Calabria	CZ	Guardavalle
24	Calabria	CZ	Lamezia Terme (*)
25	Calabria	CZ	Magisano
26	Calabria	CZ	Martirano Lombardo
27	Calabria	CZ	Montepaone
28	Calabria	CZ	Nocera Tirinese
29	Calabria	CZ	Petrizzi
30	Calabria	CZ	Santa Caterina dello Ionio
31	Calabria	CZ	Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
32	Calabria	CZ	Satriano
33	Calabria	CZ	Sellia Marina
34	Calabria	CZ	Simeri Cricchi
35	Calabria	CZ	Soverato
36	Calabria	CZ	Zagarise
37	Calabria	KR	Cirò
38	Calabria	KR	Crotone

(*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

(**) I dati della Protezione civile sono in fase di ulteriore integrazione.

Segue: TABELLA A

N.	Regione	Provincia	Comune
39	Calabria	KR	Isola di Capo Rizzuto
40	Calabria	KR	Scandale
41	Calabria	KR	Strongoli
42	Calabria	RC	Africo
43	Calabria	RC	Agnana Calabra (*)
44	Calabria	RC	Anoia
45	Calabria	RC	Antonimina (*)
46	Calabria	RC	Bagaladi
47	Calabria	RC	Benestare
48	Calabria	RC	Bianco
49	Calabria	RC	Bivongi
50	Calabria	RC	Bova Marina
51	Calabria	RC	Bovalino
52	Calabria	RC	Brancaleone
53	Calabria	RC	Bruzzano Zeffirio
54	Calabria	RC	Camini
55	Calabria	RC	Cardeto
56	Calabria	RC	Careri
57	Calabria	RC	Casignana
58	Calabria	RC	Caulonia (*)
59	Calabria	RC	Ciminà
60	Calabria	RC	Cinquefrondi
61	Calabria	RC	Condofuri
62	Calabria	RC	Cosoleto
63	Calabria	RC	Feroleto della Chiesa
64	Calabria	RC	Ferruzzano
65	Calabria	RC	Fiumara
66	Calabria	RC	Gerace
67	Calabria	RC	Gioia Tauro
68	Calabria	RC	Gioiosa Ionica
69	Calabria	RC	Laganadi
70	Calabria	RC	Locri
71	Calabria	RC	Marina di Gioiosa Ionica
72	Calabria	RC	Martone
73	Calabria	RC	Melito di Porto Salvo
74	Calabria	RC	Montebello Ionico
75	Calabria	RC	Motta San Giovanni
76	Calabria	RC	Oppido Manertina
77	Calabria	RC	Palmi
78	Calabria	RC	Pazzano (*)
79	Calabria	RC	Placanica
80	Calabria	RC	Platí
81	Calabria	RC	Reggio di Calabria
82	Calabria	RC	Riace
83	Calabria	RC	Rizziconi
84	Calabria	RC	Roccaforte del Greco

(*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

Segue: TABELLA A

N.	Regione	Provincia	Comune
85	Calabria	RC	Samo
86	Calabria	RC	San Ferdinando
87	Calabria	RC	San Giovanni di Gerace
88	Calabria	RC	San Lorenzo
89	Calabria	RC	San Luca (*)
90	Calabria	RC	San Pietro di Caridà
91	Calabria	RC	San Procopio
92	Calabria	RC	Santa Cristina D'Aspromonte
93	Calabria	RC	Sant'Agata del Bianco
94	Calabria	RC	Sant'Alessio in Aspromonte
95	Calabria	RC	Santeufemia D'Aspromonte
96	Calabria	RC	Santilario dello Ionio
97	Calabria	RC	Scido
98	Calabria	RC	Scilla
99	Calabria	RC	Seminara
100	Calabria	RC	Siderno
101	Calabria	RC	Sinopoli
102	Calabria	RC	Staiti
103	Calabria	RC	Terranova Sappo Minulio
104	Calabria	RC	Varapodio
105	Calabria	VV	Dinami
106	Calabria	VV	Francavilla Angitola (*)
107	Calabria	VV	Maierato
108	Calabria	VV	Monterosso Calabro
109	Calabria	VV	Nicotera (*)
110	Calabria	VV	Tropea
111	Calabria	VV	Vibo Valentia (*)
112	Campania	AV	Lacedonia
113	Molise	IS	Pietrabbondante
114	Puglia	BA	Canosa di Puglia (*)
115	Puglia	BA	Cassano delle Murge (*)
116	Puglia	BA	Noci (*)
117	Puglia	BA	Palo del Colle (*)
118	Puglia	BA	Rutigliano (*)
119	Puglia	BA	Ruvo di Puglia (*)
120	Puglia	BA	Spinazzola (*)
121	Puglia	BR	Carovigno (*)
122	Puglia	BR	Cellino San Marco (*)
123	Puglia	BR	Cisternino (*)
124	Puglia	BR	Fasano (*)
125	Puglia	BR	Latiano (*)
126	Puglia	BR	Ostuni (*)
127	Puglia	BR	San Donaci (*)
128	Puglia	BR	San Pancrazio Salentino (*)
129	Puglia	BR	San Pietro Vernotico (*)
130	Puglia	BR	Torchiarolo (*)

(*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

Segue: TABELLA A

N.	Regione	Provincia	Comune
131	Puglia	BR	Villa Castelli (*)
132	Puglia	FG	Candela (*)
133	Puglia	FG	Carlantino (*)
134	Puglia	FG	Casalnuovo Monterotaro (*)
135	Puglia	FG	Casalvecchio di Puglia (*)
136	Puglia	FG	Celenza Valfortore (*)
137	Puglia	FG	Foggia (*)
138	Puglia	FG	Ischitella (*)
139	Puglia	FG	Monte Sant'Angelo (*)
140	Puglia	FG	Orsara di Puglia (*)
141	Puglia	FG	Rodi Garganico (*)
142	Puglia	FG	San Marco in Lamis (*)
143	Puglia	FG	San Marco La Catola (*)
144	Puglia	FG	Sant'Agata di Puglia (*)
145	Puglia	FG	Stomarella (*)
146	Puglia	FG	Vico del Gargano (*)
147	Puglia	LE	Calimera (*)
148	Puglia	LE	Campi Salentina (*)
149	Puglia	LE	Carmiano (*)
150	Puglia	LE	Castro (LE) (*)
151	Puglia	LE	Cavallino (*)
152	Puglia	LE	Copertino (*)
153	Puglia	LE	Diso (*)
154	Puglia	LE	Galatina (*)
155	Puglia	LE	Guagnano (*)
156	Puglia	LE	Leverano (*)
157	Puglia	LE	Nardò (*)
158	Puglia	LE	Porto Cesareo (*)
159	Puglia	LE	Presicce (*)
160	Puglia	LE	Salice Salentino (*)
161	Puglia	LE	Soletto (*)
162	Puglia	LE	Squinzano (*)
163	Puglia	LE	Surbo (*)
164	Puglia	LE	Tuglie (*)
165	Puglia	LE	Ugento (*)
166	Puglia	LE	Veglie (*)
167	Sardegna	CA	Decimomannu
168	Sardegna	CA	Uta
169	Sardegna	CA	Vallermosa
170	Sicilia	CL	Butera
171	Sicilia	CT	Adrano
172	Sicilia	CT	Nicolosi
173	Sicilia	CT	Pedara
174	Sicilia	CT	Zafferana Etnea
175	Sicilia	EN	Cerami
176	Sicilia	ME	Scaletta Zanclea

(*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

Segue: TABELLA A

N.	Regione	Provincia	Comune
177	Sicilia	ME	Torrenova
178	Toscana	GR	Gavorrano
179	Toscana	LI	Campo nell'Elba
180	Toscana	LI	Marciana
181	Toscana	LU	Forte dei Marmi
182	Toscana	SI	Cetona
183	Umbria	PG	Costacciaro
184	Umbria	PG	Gualdo Tadino
185	Umbria	PG	Nocera Umbra
186	Umbria	PG	Pietralunga
187	Veneto	BL	Lozzo di Cadore
188	Veneto	BL	Selva di Cadore
189	Veneto	VE	San Michele al Tagliamento

TOTALE 189

Nota 1: i comuni di Bracigliano, Sarno e Siano (Campania) non sono inseriti nell'elenco in quanto già oggetto di perimetrazioni ai sensi dell'ordinanza di Protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998.

Nota 2: nei 12 comuni della regione Calabria già individuati nell'ambito del Piano straordinario le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizione.

(*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

TABELLA B

COMUNI CON SITUAZIONI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO
MOLTO ELEVATO INDIVIDUATE NELL'AMBITO DEI PIANI
STRAORDINARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1-BIS, DEL
DECRETO-LEGGE N. 180 DEL 1998

N.	Regione	Provincia	Comune
1	Basilicata	PZ	Rionero in Vulture
2	Calabria	CS	Acquaformosa
3	Calabria	CS	Aiello Calabro
4	Calabria	CS	Alessandria del Carretto
5	Calabria	CS	Aprigliano
6	Calabria	CS	Bocchigliero
7	Calabria	CS	Caloveto
8	Calabria	CS	Canna
9	Calabria	CS	Cariati
10	Calabria	CS	Cassano allo Ionio
11	Calabria	CS	Castrovillari
12	Calabria	CS	Corigliano Calabro
13	Calabria	CS	Lungro
14	Calabria	CS	Malvito
15	Calabria	CS	Mormanno
16	Calabria	CS	Oriolo
17	Calabria	CS	Papasidero
18	Calabria	CS	Rossano
19	Calabria	CS	Rota Greca
20	Calabria	CS	San Benedetto Ullano
21	Calabria	CS	San Lorenzo Bellizzi
22	Calabria	CS	San Pietro in Guarano
23	Calabria	CS	Verbicaro
24	Calabria	CZ	Borgia
25	Calabria	CZ	Cardinale
26	Calabria	CZ	Catanzaro
27	Calabria	CZ	Chiaravalle Centrale
28	Calabria	CZ	Conflenti
29	Calabria	CZ	Gimigliano
30	Calabria	KR	Petilia Policastro
31	Calabria	KR	Santa Severina
32	Calabria	RC	Bova
33	Calabria	VV	Drapia
34	Calabria	VV	Polia
35	Campania	AV	Sant'Angelo dei Lombardi
36	Friuli Venezia Giulia	UD	Buia
37	Friuli Venezia Giulia	UD	Cassacco
38	Friuli Venezia Giulia	UD	Castions di Strada
39	Friuli Venezia Giulia	UD	Colloredo di Monte Albano
40	Friuli Venezia Giulia	UD	Lestizza
41	Friuli Venezia Giulia	UD	Magnano in Riviera
42	Friuli Venezia Giulia	UD	Martignacco
43	Friuli Venezia Giulia	UD	Montenars

Segue: TABELLA B

N.	Regione	Provincia	Comune
44	Friuli Venezia Giulia	UD	Mortegliano
45	Friuli Venezia Giulia	UD	Moruzzo
46	Friuli Venezia Giulia	UD	Muzzana del Turgnano
47	Friuli Venezia Giulia	UD	Pagnacco
48	Friuli Venezia Giulia	UD	Reana del Roiale
49	Friuli Venezia Giulia	UD	Tarcento
50	Friuli Venezia Giulia	UD	Tavagnacco
51	Friuli Venezia Giulia	UD	Treppo Grande
52	Friuli Venezia Giulia	UD	Tricesimo
53	Friuli Venezia Giulia	UD	Udine
54	Piemonte	VB	Domodossola
55	Piemonte	VC	Burizzo
56	Piemonte	VC	Vercelli
57	Puglia	BA	Barletta
58	Puglia	BA	Capurso
59	Puglia	BA	Molfetta
60	Puglia	BA	Triggiano
61	Puglia	BA	Valenzano
62	Puglia	BR	San Michele Salentino
63	Puglia	FG	Accadia
64	Puglia	FG	Alberona
65	Puglia	FG	Apricena
66	Puglia	FG	Ascoli Satriano
67	Puglia	FG	Biccari
68	Puglia	FG	Bovino
69	Puglia	FG	Castelluccio Valmaggiore
70	Puglia	FG	Castelnuovo della Daunia
71	Puglia	FG	Celle di San Vito
72	Puglia	FG	Chieuti
73	Puglia	FG	Pietramontecorvino
74	Puglia	FG	Roseto Valfortore
75	Puglia	FG	Serracapriola
76	Puglia	LE	Alezio
77	Puglia	LE	Andrano
78	Puglia	LE	Botrugno
79	Puglia	LE	Castignano del Capo
80	Puglia	LE	Martano
81	Puglia	LE	Melendugno
82	Puglia	LE	Melissano
83	Puglia	LE	Miggiano
84	Puglia	LE	Minervino di Lecce
85	Puglia	LE	Morciano di Leuca
86	Puglia	LE	Otranto
87	Puglia	LE	San Pietro in Lama
88	Puglia	LE	Santa Cesarea Terme
89	Puglia	LE	Scorrano
90	Puglia	LE	Tiggiano
91	Sicilia	ME	Lipari
92	Sicilia	ME	Malfa

Segue: TABELLA B

N.	Regione	Provincia	Comune
93	Valle d'Aosta	AO	Morgex
94	Veneto	BL	Agordo
95	Veneto	BL	Alleghe
96	Veneto	BL	Belluno
97	Veneto	BL	La Valle Agordina
98	Veneto	BL	Livinallongo Del Col di Lana
99	Veneto	BL	Rocca Pietore
100	Veneto	BL	Sedico
101	Veneto	BL	Sospirolo

TOTALE 101

Nota: nei 33 comuni della regione Calabria le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizione.

(A.C. 7431 – sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO***All'articolo 1:*

al comma 1, le parole da: « , sino al compimento » fino a: « vigore: » sono sostituite dalle seguenti: « , qualora non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sino all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area: »;

al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . Per i corsi d'acqua la cui larghezza, fissata dai parametri interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza »;

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) nelle aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma e identificate con delibera dei comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti bacini idrografici, e che non siano già ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce fluviali o di riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le regioni

e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dell'ottobre e del 6 novembre 2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della protezione civile »;

il comma 3 è soppresso;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di aggiornamento delle tabelle, di cui al comma 2. Ai piani di emergenza di cui al presente comma è data adeguata informazione e pubblicità alla popolazione residente »;

al comma 5, le parole: « Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 », sono sostituite dalle seguenti: « Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge »;

al comma 7, dopo le parole: « il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, », sono inserite le seguenti: « in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonché con il Comitato tecnico di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1999, »; *dopo la parola*: « predispone », *sono inserite le seguenti*: « , sentite le regioni e le province autonome, »; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « A decorrere dall'anno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del programma di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del Servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio*). — 1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalità di cui all'articolo 20 della medesima legge, e successive modificazioni.

2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.

4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano

con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano.

5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici ».

Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

« ART. 2. — (*Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio*) — 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.

2. Le attività di cui al comma 1 comprendono quelle già svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;

b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe;

c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

d) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi;

e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;

f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;

h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

4. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 provvedono le regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per l'emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attività è svolto dall'Autorità di bacino competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.

5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorità di bacino verificano,

entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le opportune correzioni e integrazioni, informando di tale decisione il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorità di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.

7. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle zone interessate, nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verifichino eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente, al fine di predisporre un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la sistemazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti.

8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscrivere all'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — (*Realizzazione della cartografia geologica*). — 1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla data di effettiva operatività delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sono autorizzati a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla nomina di un commissario *ad acta*. Al fine di assicurare, tra il Servizio geologico nazionale e, dalla data di cui al primo periodo, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici da un lato, e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e delle province autonome dall'altro, il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza, è istituito un comitato composto dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 3-ter. — (*Compatibilità della ricostruzione*). — 1. Nelle zone danneggiate da calamità idrogeologiche, la ricostruzione di

unità immobiliari, impianti ed infrastrutture può essere consentita solo al di fuori delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilità nei confronti degli strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in via di adozione.

2. La verifica di compatibilità è effettuata dalle regioni e dalla Autorità di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati ».

All'articolo 4:

al comma 2, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: « Nei limiti delle risorse di cui al comma 10 », *le parole:* « pari alla spesa » *sono sostituite dalle seguenti:* « proporzionale alla spesa » *e dopo le parole:* « nello stesso comune » *sono inserite le seguenti:* « o in un comune limitrofo »; *dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « Per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile è assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa »;

al comma 3 sono soppresse le parole: « , con priorità » *e dopo la parola:* « principali » *sono inserite le seguenti:* « e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unità immobiliari ad uso abitativo »;

al comma 4, le parole dall'inizio del comma fino a: « che hanno subito » *sono sostituite dalle seguenti:* « Alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, alle agenzie di viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali, alle società sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che hanno subito »;

al comma 5, le parole: « al 2 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'1,5 per cento » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Al fine di agevolare l'accesso al credito la regione può erogare

appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a 20 dipendenti è concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed al primo periodo del presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste »;

al comma 6, primo periodo, sono soppresse le parole: « residenti nei comuni di cui al comma 1 »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da 1 a 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, emana disposizioni per assicurare l'omogeneità degli interventi »;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al comma 1 e che devono essere temporaneamente liberati per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edifi-

cio, salvo disdetta da parte del conduttore medesimo. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta »;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis e 6 si provvede a carico delle disponibilità di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dall'articolo 1 della citata ordinanza è a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze »;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati sono esenti dall'imposta di bollo ».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-bis. — (Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del 6 novembre 2000). — 1. Ai soggetti privati e alle im-

prese gravemente danneggiati dalle calamità idrogeologiche del mese di ottobre 2000 e del 6 novembre 2000 nelle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8 e 9-bis dell'articolo 4.

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000.

3. Alle attività produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto fino al 75 per cento dei minori introiti. Al fine di assicurare omogeneità per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.

4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4.

5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attività professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finan-

ziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilità residue del medesimo decreto.

6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000.

ART. 4-ter. — (*Studio preliminare agli interventi sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso*). — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con le Ferrovie dello Stato SpA, predispone uno studio preliminare di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel tracciato in essere alla data delle calamità idrogeologiche dell'ottobre 2000, e quelli conseguenti all'ammmodernamento della linea con rettificazione di tracciato, elettrificazione e raddoppio della medesima ».

All'articolo 5:

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con oneri nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000 »;-

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Nelle zone colpite dalle calamità naturali di cui al comma 1, le disposizioni previste dall'articolo 48-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, divengono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del 6 novembre 2000; sospensione o proroga di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo) — 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Liguria e dell'Emilia-Romagna gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del 6 novembre 2000 individuati con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.

2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presentate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 sono accolte sino alla concorrenza delle richieste di personale avanzate dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti impegnati a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali.

3. In conseguenza delle calamità idrogeologiche del mese di ottobre e del 6 novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. All'onere per gli interventi di cui al presente comma, si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della pro-

tezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « non superiore a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a quattro anni ».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-bis. — (Misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998). — 1. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, previo superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, possono procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

ART. 6-ter. — (Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997). — 1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi con-

corsi riservati al personale assunto con le predette modalità, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili.

ART. 6-*quater*. — (*Disponibilità di dati ambientali e territoriali*). — 1. I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attività relative all'assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli *standard* definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 6-*quinquies*. — (*Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998*) — 1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: "anche le opere" sono inserite le seguenti: "per il recupero funzionale degli edifici, nonché quelle";

b) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: "si sostituiscono ai proprietari" sono inserite le seguenti: "e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti";

c) all'articolo 4, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è

fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato";

d) all'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente comma:

"7-*ter*. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-*bis* del presente articolo e al comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario *ad acta*";

e) all'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni, che operano in qualità di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti nella contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale" ».

All'articolo 7:

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. L'Agenzia di protezione civile, all'avvio del proprio funzionamento provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti che si renderanno disponibili nella pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1, previa selezione e nel rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

1-*ter*. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,

dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile: articolo 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1998; articolo 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1998; articolo 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999; articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1999.

1-quater. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorità per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilità sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilità di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000.

1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex *Italter* e *Sirap* e con lavoratori socialmente utili già formati dal Dipartimento della protezione civile, la Regione siciliana

è autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Interventi in materia di protezione civile)».

Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

« ART. 7-bis. — (*Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del Nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione*). — 1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale Spa ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale Spa di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 35 del 1995, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000, e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, la gestione del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale Spa ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito centrale Spa, che svolge le funzioni di concessione in garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-*quinquies*, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, ricomprenderà un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilità.

5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo articolo 4-*quinquies*, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale perché siano riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili,

accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni.

ART. 7-ter. — (*Competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano*). — 1. L'attuazione del presente decreto avviene nel rispetto delle competenze previste dallo statuto della regione Valle d'Aosta, dalle relative norme di attuazione e dall'articolo 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché nel rispetto di quanto stabilito in materia dagli statuti speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle relative norme di attuazione ».

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali ».

(A.C. 7431 – sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART 1.

(Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile).

Sopprimere il comma 1.

- 1. 14.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: e sino all'approvazione fino a: al compimento della con le seguenti: dal giorno 1° luglio 2001, indipendentemente dall'approvazione della.

- 1. 1.** Tassone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 1. 15.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tabelle A e B, allegate al presente decreto aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei comuni e delle località già disciplinati dai piani di assetto idraulico e idrogeologico, o loro stralci, adottati o approvati.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

- 1. 7.** Scajola Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: per i corsi d'acqua fino alla fine della lettera.

- 1. 29.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; sono esclusi i comuni e le località già disciplinati da piani di assetto idraulico e idrogeologico o loro stralci, comunque adottati o approvati.

- 1. 8.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; sono escluse le aree già disciplinate da piani di assetto idraulico e idrogeologico o loro stralci, comunque adottati o approvati.

- 1. 24.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 1. 16.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 200 anni con le seguenti: 50 anni.

- 1. 28.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: bacini per i quali siano approvati aggiungere le seguenti: o adottati.

- * **1. 9.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: bacini per i quali siano approvati aggiungere le seguenti: o adottati.

- * **1. 23.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 2.

- 1. 17.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la cifra: 6.

- 1. 202.** La Commissione.

(Approvato).

Sopprimere il comma 3.

- 1. 18.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 4.

- * **1. 10.** Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Sopprimere il comma 4.

- * **1. 19.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: decreto legge n. 180 del 1998 aggiungere le seguenti: , ivi compresi gli interventi sui canali irrigui di bonifica e di scolo incidenti sulla sicurezza idraulica dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali di settembre-ottobre 2000

- 1. 13.** Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: decreto legge n. 180 del 1998 aggiungere le seguenti: , ivi compresi gli interventi urgenti sui canali irrigui di bonifica e di scolo incidenti sulla sicurezza idraulica dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali di settembre-ottobre 2000,

- 1. 35.** Ferrari, Domenico Izzo.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e con le procedure ivi previste, aggiungere le seguenti: nonché per gli interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori colpiti dalle calamità idrogeologiche di ottobre e novembre 2000.

- 1. 22.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: iscritti aggiungere le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2000-2002.

- * **1. 100.** Possa.

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: iscritti aggiungere le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2000-2002;

- * **1. 200.** Delfino Teresio, Tassone.

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

5-bis. Al fine di accelerare al realizzazione degli interventi di cui al comma 5,

con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere disposte deroghe alle disposizioni vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il Magistrato per il Po, il Magistrato alle acque di Venezia e i provveditorati alle opere pubbliche possono utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori degli interventi sul territorio di competenza.

- 1. 25.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

- 1. 26.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

(Approvato).

Sopprimere i commi 6 e 7.

- 1. 2.** Tassone.

Sopprimere il comma 6.

- * 1. 3.** Tassone.

Sopprimere il comma 6.

- * 1. 20.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 6, sopprimere le parole: , sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine.

- 1. 27.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: iscritto aggiungere le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2000-2002.

- * 1. 101.** Possa.

Al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: iscritto sono aggiunte le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2000-2002.

- * 1. 201.** Teresio Delfino, Tassone.

Sopprimere il comma 7.

- 1. 4.** Tassone.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 21.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. I fondi per le somme urgenze previsti dall'ordinanza dell'11 settembre 2000 sono incrementati di una somma pari a lire 30.000 milioni da iscriversi per l'anno 2000 nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7-ter. Alle somme previste nell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3081 del 12 settembre 2000, al fine di completare il piano di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, di pulizia fluviale e manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza dei centri abitati a rischio molto elevato, è aggiunta la somma di lire 970 milioni. Il dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 100.000 milioni, a decorrere dal 2001 fino al 2015. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3

maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile.

- 1. 11.** Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Alle somme previste nell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3081 del 12 settembre 2000, al fine di completare il piano di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, di polizia fluviale e manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza dei centri abitati a rischio molto elevato, va aggiunta la somma di lire 970.000 milioni. Il dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 100.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 fino al 2015. Al relativo onere si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni nella legge 3 luglio 1991 n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della protezione civile.

- 1. 5.** Tassone.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I fondi per somme urgenze previsti dall'ordinanza dell'11 settembre 2000 sono incrementati di una somma pari a 30.000 milioni da iscriversi per l'anno 2000 nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

- 1. 6.** Tassone.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le parole: terreni golenali.

- 1. 12.** Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

ART. 1-bis.

(Procedura per l'adozione dei progetti di piano stralcio).

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2001 con le seguenti: 30 giugno 2001.

- 1-bis. 4.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2001 con le seguenti: 30 settembre 2001.

- 1-bis. 5.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, dopo la parola: comuni aggiungere le seguenti: e i consorzi di bonifica e di irrigazione.

- 1-bis. 9.** Ferrari, Domenico Izzo.

Al comma 3, dopo le parole: comuni interessati aggiungere le seguenti: e i consorzi di bonifica e d'irrigazione.

- 1-bis. 2.** Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le *con le seguenti:* alla scala provinciale e comunale dei contenuti del piano e alle necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

1-bis. 7. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, dopo le parole: comitato istituzionale, *aggiungere le seguenti:* corredate da planimetrie ad idonea scala,

1-bis. 8. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, sostituire le parole: costituiscono variante agli strumenti urbanistici *con le seguenti:* dovranno essere recepite dai comuni interessati con specifico adeguamento degli strumenti urbanistici, fatte comunque salve particolari disposizioni su obblighi e tempi di adeguamento contenuti nei piani di assetto idrogeologico adottati.

1-bis. 1. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 5, sostituire le parole: costituiscono variante agli strumenti urbanistici *con le seguenti:* devono essere recepite dai comuni interessati con apposito adeguamento dei propri strumenti urbanistici

1-bis. 3. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

ART. 2.

(Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio).

Sopprimerlo.

2. 5. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 1.

2. 6. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

* **2. 2.** Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

* **2. 25.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 2.

2. 7. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2. 8. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2. 9. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2. 10. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2. 11. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: con particolare riferimento *aggiungere le seguenti:* alla presenza di alberi ed arbusti e.

2. 26. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

- 2. 12.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

- 2. 13.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2 sopprimere la lettera h).

- 2. 14.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 3.

- 2. 15.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, sopprimere le parole: soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

- 2. 27.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 4.

- 2. 16.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: con la collaborazione aggiungere le seguenti: del Magistrato del Po, del Magistrato alle acque di Venezia.

- 2. 32.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Corpo forestale dello Stato, aggiungere le seguenti: del Registro italiano dighe,

- 2. 22.** Governo.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

- 2. 17.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 5.

- 2. 18.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 6.

- 2. 19.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 6, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

- * **2. 3.** Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 6, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

- * **2. 28.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 7.

- 2. 20.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data della pubblicazione della dichiarazione dello stato di emergenza.

- 2. 29.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di cui al primo comma è ridotto a sessanta giorni.

- * **2. 4.** Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di cui al primo comma è ridotto a sessanta giorni.

- * **2. 33.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni, d'intesa con le province, le comunità montane ed i singoli comuni predispongono appositi progetti, da sottoporre all'approvazione dell'autorità di bacino competente, per asportare dagli alvei il legname sradicato, rendendone possibile il prelievo da parte della popolazione interessata.

2. 30. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli enti locali sono delegati a predisporre progetti di risagomatura, pulitura e svasamento dei corsi d'acqua da sottoporre all'approvazione dell'autorità di bacino competente e ad eseguire direttamente i lavori. Gli enti locali stessi sono autorizzati ad utilizzare gratuitamente il materiale prelevato per eseguire opere di interesse pubblico.

2. 24. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 8.

2. 21. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le autorità di bacino predispongono piani di intervento finalizzati alla rimozione di inerti che costituiscano rischio in caso di alluvione, con i seguenti criteri:

a) suddividere i corsi d'acqua a rischio in lotti;

b) assegnare con regolare gara d'appalto i predetti lotti a ditte in grado e con il vincolo di garantire la messa in sicurezza dell'intero lotto, con la facoltà di disporre del materiale scavato;

c) assegnare i predetti lotti senza costi per la pubblica amministrazione e senza canoni di concessione;

d) fissare i vincoli generali e temporali da imporre per l'esecuzione dei lavori e la procedura concorsuale per l'assegnazione dei predetti lotti.

2. 1. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I comuni, previa autorizzazione dell'autorità di bacino competente, predispongono piani di intervento finalizzati alla rimozione degli inerti che potrebbero costituire rischio in caso di alluvione, anche prevedendo l'affidamento dei lavori in concessione e la compensazione dell'onere per l'esecuzione dei lavori, spese generali ed IVA compresi, con il valore del materiale estratto riutilizzabile da valutarsi sulla base dei canoni demaniali determinati dall'autorità competente alla gestione del demanio idrico.

2. 23. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Per la realizzazione di interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000 e concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, le regioni e gli enti locali interessati sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

2. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per il ripristino, mediante interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000, di fabbricati danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 sono parimenti autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, qualora il Ministero dei lavori pubblici non attivasse l'utilizzo dei fondi necessari, ai sensi dell'articolo 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Per consentire il ripristino, mediante interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000 dei danni riportati dalle strutture ubicate nei territori delle regioni di cui al comma 1 del presente articolo, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, nonché per i danni riportati da società a capitale pubblico o misto, nonché da imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, i soggetti interessati hanno facoltà di contrarre mutui decennali, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.

4. Le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui ai precedenti commi.

5. Sono sospesi fino al 31 dicembre 2001 tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale.

6. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori delle regioni di cui al precedente comma 1, o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono andate distrutte o danneggiate, viene riconosciuta fino al 30 giu-

gno 2001 la defiscalizzazione delle utenze relative all'erogazione di gas, energia elettrica, acqua potabile.

7. Per gli enti locali dei territori delle regioni di cui al precedente comma 1 è sospesa l'applicazione dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per gli anni 2000 e 2001. Detti enti locali saranno compensati dal minor gettito derivante dalle mancate entrate fiscali con trasferimenti statali a valere sui fondi perequativi.

2. 01. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Ripristino delle infrastrutture pubbliche nelle zone delle regioni danneggiate dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000).

1. Per la realizzazione degli interventi rientranti nelle previsioni dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000, e concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e di novembre 2000, le regioni e gli enti locali interessati sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

2. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per il ripristino dei fabbricati danneggiati, mediante interventi rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico

dello Stato, qualora il Ministro dei lavori pubblici non attivasse l'utilizzo dei fondi necessari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Per consentire il ripristino, mediante interventi rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, dei danni riportati dalle strutture di proprietà di Enti pubblici economici e non economici, nonché per i danni riportati da società a capitale pubblico o misto, nonché da imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, i soggetti interessati possono contrarre mutui decennali, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.

4. Le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui ai precedenti commi.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 200 miliardi per l'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dai mutui che i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati a contrarre, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi successivamente alla predisposizione dei piani di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede per gli anni 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002

nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. 03. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Per la realizzazione di interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000 e concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni danneggiate, in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000, le regioni e gli enti locali interessati sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

2. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per il ripristino, mediante interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000, di fabbricati danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000 sono parimenti autorizzati a contrarre mutui ventennali con la cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, qualora il Ministero dei lavori pubblici non attivasse l'utilizzo dei fondi necessari, ai sensi dell'articolo 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Per consentire il ripristino, mediante interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000, dei danni riportati dalle strutture ubicate nei territori delle regioni di cui al comma 1 del presente articolo, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, nonché

riportati da società a capitale pubblico o misto, nonché da imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, i soggetti interessati hanno facoltà di contrarre mutui decennali, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.

4. Le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui ai precedenti commi.

2. 02. Muzio, Dameri, Massa.

ART. 3-bis.

Al comma 1, aggiungere alla fine il seguente periodo: Dall'organizzazione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

* * **3-bis. 1.** Possa.

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Dall'organizzazione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

** **3-bis. 2.** Teresio Delfino, Tassone.

ART. 3-ter.

(Compatibilità della ricostruzione).

Sopprimerlo.

3-ter. 3. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 1

3-ter. 4. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 2

3-ter. 5. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, premettere le parole: Fino all'adeguamento agli strumenti della pianificazione di bacino degli strumenti urbanistici dei comuni interessati,

3-ter. 6. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, dopo le parole: verifica di compatibilità *aggiungere le seguenti:* , in assenza dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, adottati o approvati,

3-ter. 1. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'esame e l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici che si rendessero necessari per consentire gli interventi di ricostruzione, potrà avvenire anche a mezzo di conferenza dei servizi.

3-ter. 2. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

ART. 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite di cui al comma precedente si applicano le norme contenute nel decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito in legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

4. 1. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e della regione autonoma Valle d'Aosta danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre, ottobre e novembre 2000).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e della regione autonoma Valle d'Aosta interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre, ottobre e novembre 2000.

2. Ai soggetti che alla data delle calamità risultavano proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali ubicati nei comuni delle regioni interessate dagli eventi alluvionali del settembre, ottobre e novembre 2000 che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino ovvero di messa in sicurezza per effetto dei predetti eventi alluvionali, è assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta, non ripristinabile ovvero non salvaguardabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo un contributo fino al 75 per cento della spesa calcolata come alla lettera precedente. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito, sono demoliti a cura del comune e l'area di risulta è acquisita al patrimonio comunale.

3. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali danneggiati dagli eventi alluvionali, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione dei danni per le abitazioni principali e fino al 50 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare i limiti di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

5. Ai soggetti che hanno subito, nelle regioni di cui al comma 1, in conseguenza degli eventi alluvionali, la distruzione, la perdita o il danneggiamento di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà, è assegnato un contributo a fondo perduto

commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di 60 milioni per ciascun nucleo familiare.

6. Le regioni emanano le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi e provvedono alla concessione dei contributi sulla base degli accertamenti effettuati dai comuni interessati, trasferendo agli stessi le relative somme.

7. Alle imprese industriali, agroindustriali, agricole, artigianali, commerciali, dei servizi, della cooperazione, ai soggetti che esercitano le professioni liberali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle organizzazioni di volontariato e in genere a tutti soggetti pubblici o privati che operano nel terzo settore, che hanno subito, in conseguenza delle calamità verificatesi nei mesi di settembre, ottobre e novembre del 2000, danni a beni immobili, mobili o mobili registrati, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento dell'entità dei danni subiti, che non concorre alla formazione del reddito d'impresa al fine della assoggettabilità alle imposte previste.

8. Ai beneficiari di cui al comma 7 possono essere concessi altresì finanziamenti agevolati fino alla concorrenza del 100 per cento del valore dei danni subiti, dedotta la quota in conto capitale percepita, fermo restando a carico del beneficiario un tasso di interesse non superiore all'1,5 per cento. Il finanziamento agevolato è esente da qualsiasi ritenuta fiscale prevista.

9. Le provvidenze di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del settembre, ottobre e novembre 2000, ivi si trovavano ad operare per motivi connessi alla loro attività.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge. Rimangono comunque invariate le provvidenze per i beni mobili, mobili registrati e scorte.

11. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici in conto capitale e in conto interessi, di cui ai precedenti commi 7, 8, 9 e 10, per la cui gestione si avvalgono delle province, degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

12. Alle regioni interessate sono attribuite risorse finanziarie per la concessione delle provvidenze di cui ai commi 7 e 8, nonché per incrementare i fondi rischi degli organismi di garanzia mutualistica fidi per l'attivazione di forme di garanzia integrativa, per finanziamenti a breve e medio termine.

13. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 3.500 miliardi, per l'anno 2000, si fa fronte mediante incremento delle imposte erariali su giochi e scommesse in modo da garantire il relativo gettito. Il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce l'entità delle variazioni di imposte.

14. Il Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, sentita la Conferenza unificata, dispone con decreto il riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 13.

15. Le provvidenze, concesse con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile per le calamità di cui al comma 1, costituiscono anticipazione dei benefici di cui alla presente legge. In ogni caso, le somme percepite a titolo risarcitorio dai beneficiari vengono detratte dai contributi erogati ai sensi della presente legge.

16. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi della citata legge n. 35 del 1995, con oneri a totale carico delle risorse stanziato con la presente legge.

17. Per gli altri eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Campania, Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo, nel corso degli anni 1999 e 2000, precedenti l'evento al-

luvionale dei giorni 13-16 ottobre, è previsto uno stanziamento aggiuntivo di lire 750 miliardi per far fronte alle esigenze di ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati. Le procedure di ristoro conseguenti saranno determinate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.

4. 2. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: proporzionale con la seguente: pari.

* **4. 3.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: proporzionale con la seguente: pari.

* **4. 15.** Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: proporzionale con la seguente: pari.

* **4. 27.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: proporzionale con la seguente: pari.

* **4. 28.** De Cesaris.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sono demoliti a cura del proprietario aggiungere le seguenti: , a cura del quale avvengono anche le operazioni di sgombero delle macerie,

4. 29. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 22.** Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 30.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 31.** De Cesaris

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 90 per cento.

4. 32. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le provvidenze di cui al comma 2 vengono concesse anche nel caso di unità immobiliari ad abitazione principale di parenti entro il secondo grado.

4. 4. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 75 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: fino al 50 cento con le seguenti: pari al 50 per cento.

4. 37. De Cesaris.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 75 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento.

* **4. 5.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 75 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento.

* **4. 21.** Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 75 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento.

* **4. 33.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 75 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento.

* **4. 34.** De Cesaris.

Al comma 3, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 100 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

4. 35. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 50 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.

4. 36. De Cesaris

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Alle imprese industriali, artigianali, agro-industriali, agricole, commerciali e di servizi che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, danni a beni immobili o mobili di loro proprietà o comunque in loro possesso, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto sino a lire 60.000.000; l'eventuale danno eccedente è invece coperto da un ulteriore contributo a fondo perduto fino al 10 per cento del valore, nel limite mas-

simo di lire 350.000.000 per ciascun insediamento produttivo.

4. 6. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 4, dopo la parola: CONI, aggiungere le seguenti: ai proprietari di immobili dati in locazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra.

* **4. 7.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 4, dopo la parola: CONI, aggiungere le seguenti: ai proprietari di immobili dati in locazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra.

* **4. 38.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

** **4. 8.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 4, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

** **4. 23.** Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 4, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

** **4. 39.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

** **4. 40.** De Cesaris.

Al comma 4, sostituire le parole: 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni

per ciascuna impresa *con le seguenti*: 60 per cento del valore dei danni subiti.

4. 41. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

4. 9. Stradella, Rosso.

Al comma 4 sostituire le parole: lire 300 milioni per ciascuna impresa con le seguenti: lire 350 milioni per ciascun insediamento produttivo.

4. 42. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4 sostituire le parole: lire 300 milioni con le seguenti: lire 2 miliardi.

4. 10. Stradella, Rosso.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le aziende che assicurino il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti agli eventi alluvionali, il contributo di cui al presente comma è elevato al 60 per cento del valore dei danni subiti nel limite massimo complessivo di lire 500 milioni per ciascuna impresa.

4. 43. De Cesaris

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai comuni proprietari di strutture, edifici e siti di interesse culturale, storico-artistico, architettonico ed archeologico che abbiano subito per effetto delle calamità di cui al comma 1, danni gravi, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascun comune.

4. 11. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 5, sostituire il primo periodo, con il seguente:

Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresì, contributi agli interessi su finanziamenti pari al 75 per cento del valore del danno complessivamente subito, dedotta la quota di contributo a fondo perduto di cui al comma 4, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere pari all'1,5 per cento della rata di ammortamento.

4. 44. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al primo periodo, sostituire le parole: non inferiore all'1,5 per cento con le seguenti: pari all'1 per cento.

aggiungere, in fine, il seguente periodo: La durata del finanziamento non può eccedere i quindici anni comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni e di un periodo massimo di rimborso di dodici anni.

4. 45. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 4. 12.** Stradella, Rosso.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 4. 46.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore con le seguenti: non superiore.

**** 4. 13.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore con le seguenti: non superiore.

**** 4. 24.** Muzio, Dameri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore con le seguenti: non superiore.

**** 4. 48.** Parolo, Formenti, Dussin Guido, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore con la seguente: pari.

4. 47. De Cesaris.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

*** 4. 14.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

*** 4. 25.** Muzio, Dameri.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

*** 4. 49.** De Cesaris.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

*** 4. 50.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: lire 500 milioni con le seguenti: lire 1.500 milioni.

4. 51. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 25 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando a carico del beneficiario un onere non inferiore all'1,5 per cento della rata di ammortamento.

4. 15. Stradella, Rosso.

Al comma 5-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le aziende che assicurino il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti agli eventi alluvionali il contributo di cui al presente comma è elevato al 90 per cento del valore dei danni subiti nel limite massimo di complessive lire 700 milioni per ciascuna impresa.

4. 52. De Cesaris.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo forfettario a fondo perduto pari a lire 5 milioni per ciascun vano alluvionato e pari a lire 150.000 per ogni metro quadro di locali adibiti a *garage* o cantina. Per i beni mobili registrati è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti accertati con le modalità di cui al comma 9. Il limite massimo complessivo è di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

4. 53. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 6, sostituire le parole da: Ai soggetti che *fino a:* di cui al comma 9 *con le seguenti:* Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo forfettario a fondo perduto pari a lire 5 milioni per ciascun vano alluvionato e pari a lire 100.000 per ogni metro quadro di locali adibiti a *garage* o cantina accertato con le modalità di cui al comma 9, salvo maggiore indennizzo derivante da adeguata documentazione.

4. 16. Rosso, Stradella, Armosino, Colombini.

Al comma 6, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 17.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 6, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 26.** Muzio, Dameri.

Al comma 6, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 54.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 6, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 55.** De Cesaris.

ART. 4-bis.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del 6 novembre 2000).

Al comma 1, sostituire le parole da: del mese di ottobre 2000 *fino a:* Veneto *con le seguenti:* dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: da: delle regioni *fino alla fine della rubrica con le seguenti:* danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre, del novembre e del dicembre 2000.

4-bis. 32. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: del mese di ottobre 2000 *fino a:* Veneto *con le seguenti:* dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: da: delle regioni *fino alla fine della rubrica con le seguenti:* danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e novembre 2000.

* **4-bis. 30.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

(Approvato).

Al comma 1, sostituire le parole da: del mese di ottobre 2000 *fino a:* Veneto *con le seguenti:* dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente nella rubrica le parole da: delle regioni *fino a:* Veneto *e la parola: 6 sono soppresse.*

* **4-bis. 100.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: del mese di ottobre 2000 e del 6 novembre con le seguenti: dei mesi di giugno, ottobre e novembre.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: dell'ottobre e del 6 novembre con le seguenti: del giugno, dell'ottobre e del novembre.

4-bis. 31. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sostituire le parole: del mese di ottobre 2000 e del 6 novembre con le seguenti: dei mesi di ottobre e di novembre.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: e Veneto con le seguenti: , Veneto, Toscana e Trentino-Alto Adige.

4-bis. 1. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 1, sostituire le parole: del mese di ottobre 2000 e del 6 novembre con le seguenti: dei mesi di ottobre e di novembre.

4-bis. 2. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 1 sostituire le parole: e 9-bis con le seguenti: , 9-bis e 10-bis.

* **4-bis. 101.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: e 9-bis con le seguenti: , 9-bis e 10-bis.

* **4-bis. 33.** Caveri, Brugger, Detomas, Zeller, Widmann.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: e 9-bis con le seguenti: , 9-bis e 10-bis.

* **4-bis. 34.** Massa, Muzio, Dameri.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: e 9-bis con le seguenti: , 9-bis e 10-bis.

* **4-bis. 35.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: e Veneto con le seguenti: , Veneto e Toscana.

4-bis. 3. Tortoli, Stradella.

Al comma 3, primo periodo, premettere le parole: Per gli effetti prodotti sull'attività dell'impresa.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per trenta giorni.

4-bis. 37. Caveri, Brugger, Detomas, Widmann, Zeller.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni.

* **4-bis. 4.** Stradella, Rosso.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni.

* **4-bis. 36.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

**** 4-bis. 5.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

**** 4-bis. 38.** Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

**** 4-bis. 39.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 4-bis. 6.** Stradella, Rosso.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 4-bis. 40.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni colpiti dalle calamità idrogeologiche di cui al comma 1, ivi si trovavano ad operare per motivi connessi alla loro attività.

4-bis. 41. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: danneggiati con la seguente: colpiti.

4-bis. 7. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: in Piemonte con le seguenti: nelle zone di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994.

4-bis. 42. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: fino al 60 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento.

*** 4-bis. 8.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: fino al 60 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento.

*** 4-bis. 44.** Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: fino al 60 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento.

*** 4-bis. 43.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

4-bis. 45. De Cesaris

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: fino al 60 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento.

4-bis. 46. De Cesaris

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a venti dipendenti totalmente danneggiate dalle calamità idrogeologiche di cui al comma 1 è concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4, un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento del valore dei danni subiti. I contributi di cui al presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste.

4-bis. 47. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: , già danneggiati con le seguenti: ed ai proprietari di immobili dati in locazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra, già colpiti.

4-bis. 9. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in Piemonte con le seguenti: nelle zone di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994.

4-bis. 48. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti. Le imprese beneficiarie con le seguenti: e beneficiari.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4 aggiungere le seguenti: e nel limite dell'ammontare delle stesse.

4-bis. 10. Stradella.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4-bis. 11.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4-bis. 49.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4-bis. 50.** Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4-bis. 51.** De Cesaris.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle imprese agricole di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 21 gennaio 1995, n. 22, e le procedure e le modalità previste dall'articolo 4 della legge 16 febbraio 1995, n. 35. A tal fine è disposto l'aumento delle dotazioni a favore della legge 14 febbraio 1992, n. 185, fondo di solidarietà nazionale, di lire 200 miliardi per l'anno 2001 e 2002, a valere sul capitolo 8130, tabella F.

4-bis. 52. Massa, Muzio, Dameri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nei confronti dei comuni danneggiati dalle calamità di cui al comma 1, sono sospesi a decorrere dal 13 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2001 i pagamenti delle rate dei mutui contratti con la Cassa di depositi e prestiti.

4-bis. 55. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le rate residue alla data del 13 ottobre 2000 dei mutui contratti dalle amministrazioni pubbliche con la Cassa depositi e prestiti e con il credito sportivo, gravanti su opere e infrastrutture nuovamente danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000, sono a carico delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione dei programmi di ripristino per la parte dei danni non ripianate con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici.

4-bis. 59. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A valere sulle risorse destinate alla ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni di cui al presente articolo, i lavori di ripristino delle opere pubbliche e di riassetto dei territori danneggiati sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

4-bis. 54. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alle aziende colpite che hanno subito la perdita o il danneggiamento della documentazione contabile e che lo denuncino entro il 31 dicembre 2000 vengono concessi centoventi giorni per la ricostruzione della contabilità.

4-bis. 12. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli interventi urgenti di ripristino e ricostruzione a favore delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strut-

ture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185 con le integrazioni e le modifiche di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito nella legge 21 gennaio 1995, n. 22, al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito nella legge 16 febbraio 1995, n. 35; al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito nella legge 27 ottobre 1995, n. 438.

4-bis. 57. Massa, Muzio, Dameri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per la realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici demaniali e di quelli destinati a pubblici uffici dello Stato, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 47 miliardi.

4-bis. 58. Governo.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, le parole: « è differito al 30 giugno 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « è differito al 30 giugno 2001 ».

5-ter. Al decreto del Ministero delle finanze 20 dicembre 1999, recante proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'erogazione del contributo compensativo dell'IVA pagata per rivalsa dai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre del 1994, le parole: « le domande sono presentate, ovvero spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 30 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « le domande sono presentate, ovvero spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre 2001 ».

4-bis. 56. Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000. A decorrere dall'anno 2001 i fabbisogni di spesa per gli interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi al ripristino dei territori e delle infrastrutture delle regioni danneggiate dalle alluvioni di cui al comma 1 sono finanziati mediante stanziamenti da inserire nella legge finanziaria.

4-bis. 60. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000, sono applicate dalle amministrazioni statali, regionali o locali fino al completamento dei programmi di ripristino nei territori danneggiati dalle alluvioni di cui al presente articolo, ancorché finanziati con successivi provvedimenti di spesa. Al fine del completamento dei predetti programmi di ripristino, possono essere emanate ulteriori ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4-bis. 61. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Alla rubrica, sostituire le parole: e Veneto con *le seguenti:* , Veneto, Toscana e Trentino-Alto Adige.

4-bis. 13. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Alla rubrica, sostituire le parole: e Veneto con *le seguenti:* , Veneto e Toscana.

4-bis. 14. Tortoli, Stradella.

Alla rubrica, sostituire le parole: 6 novembre con *la seguente:* novembre.

4-bis. 15. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

ART. 4-ter.

(Studio preliminare agli interventi sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso)

Al comma 1, dopo le parole: d'intesa con le Ferrovie dello Stato SpA, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con le regioni interessate.

*** 4-ter. 1.** Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 1, dopo le parole: d'intesa con le Ferrovie dello Stato SpA, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con le regioni interessate.

*** 4-ter. 2.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esito e le successive determinazioni verranno sottoposte ad apposita conferenza dei servizi con i medesimi soggetti di cui al comma 1, su iniziativa del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4-ter. 3. Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 1, aggiungere alla fine il seguente periodo: Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di questa disposizione si fa fronte con gli ordinari stanziamenti del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4-ter. 5. Possa.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Interventi urgenti e di ripristino in agricoltura).

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle infrastrutture, delle opere di irrigazione e delle opere di bonifica, danneggiate dagli eventi alluvionali del 13-16 ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge n. 185 del 1992, con le integrazioni e le modifiche di cui al presente articolo.

2. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 2000.

3. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

4. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.500.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 12.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 25.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 250.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e delle opere di bonifica.

6. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle infrastrutture, delle opere di irrigazione e delle opere di bonifica, danneggiate dagli eventi alluvionali del 13-16 ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185, con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 350 miliardi per l'anno 2001.

7. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per gli interventi nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, a favore delle aziende agricole situate nei predetti territori non si applica il calcolo della percentuale del 35 per cento.

8. Per gli interventi di ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000, le aliquote contributive e i parametri previsti dalla normativa vigente sono elevati al 90 per cento. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 250 milioni.

9. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti, le cui aziende sono state danneggiate dall'evento alluvionale, è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancata coltivabilità dei terreni resi temporaneamente non produttivi a causa dell'evento

alluvionale stesso, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

10. I terreni agricoli nei quali, a causa degli eventi alluvionali, il costo di ripristino della coltivabilità superi il valore tabellare medio di esproprio stabilito ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, saranno considerati non ripristinabili e indennizzati alla proprietà sulla base del valore medio indicato nella predetta tabella.

4-ter. 01. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Dopo l'articolo 4-ter aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Interventi urgenti e di ripristino in agricoltura).

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiate dalle calamità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16, 18 e 27 ottobre 2000, individuate ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere pubbliche di bonifica e delle opere di irrigazione, danneggiate dalle stesse calamità, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185, con le integrazioni e le modifiche di cui ai decreti legge 24 novembre 1994, convertito nella legge 21 gennaio 1995, n. 22; 19 dicembre 1994, convertito nella legge 16 febbraio 1995, n. 35; 28 agosto 1995, n. 364 convertito nella legge 27 ottobre 1995, n. 438 nonché al presente articolo.

2. Per gli interventi di cui al precedente comma è destinata la spesa di 100 miliardi per l'anno 2000 a valere sulle disponibilità

di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3. Per l'anno 2001, per gli interventi di cui al primo comma la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 è integrato di lire 350 miliardi.

4-ter. 05. Ferrari, Domenico Izzo.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

1. All'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono aggiunti i seguenti commi:

3-bis. Per le sole aziende agricole ricadenti nelle zone già interessate dall'alluvione del 6 novembre 1994 ed individuate ora con specifico provvedimento della giunta regionale, la perdita dei prodotti in campo non più raccogliibili, a causa del fango depositatosi sulle colture, e delle derrate in magazzino pronte per la vendita ma sommerse dalle acque e deprezzate commercialmente è compensata con contributi in conto capitale rapportati alla produzione lorda vendibile persa fino a:

- a) lire 3.600.000 ad ettaro per il riso;
- b) lire 2.600.000 ad ettaro per il mais;
- c) lire 2.100.000 ad ettaro per il frumento.

3-quater. Per le altre colture, qui non previste, il valore del contributo dovrà essere determinato con provvedimento della giunta regionale e comunicato al competente Ministero per le politiche agricole e forestali«.

4-ter. 02. Rosso, Stradella, Armosino, Lombini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per l'anno 2001 il valore del 35 per cento disposto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è azzerato.

5-ter. All'articolo 10, comma 5, della legge 21 gennaio 1995, n.22, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) fino a lire 3.600.000 per ettaro per le coltivazioni di riso; fino a lire 2.600.000 per ettaro per le coltivazioni di mais; fino a lire 2.000.000 per le coltivazioni di soia; fino a lire 1.200.000 per ettaro per tutti gli altri terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

5-quater. Dopo l'articolo 4 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto il seguente:

4-bis. 1. Il meccanismo per la concessione dell'indennità compensativa di cui al precedente comma avviene per l'anno 2001 secondo i seguenti parametri:

- a) grano 1.050.000/Ha/anno;
- b) mais 1.300.000/Ha/anno;
- c) soia 1.400.000/Ha/anno;
- d) riso 2.800.000/Ha/anno;
- e) foraggio 700.000/Ha/anno;
- f) nocciolo 4.100.000/Ha/anno;
- g) frutteto 8.000.000/Ha/anno;
- h) vigneto 8.000.000/Ha/anno;
- i) orto pieno campo 4.200.000/Ha/anno;
- l) orto intensivo 12.000.000/Ha/anno;
- m) floro vivaismo 28.000.000/Ha/anno.

2. Per i danni relativi alla perdita del prodotto, nelle more dell'indicazione da parte del Ministero per le politiche agricole dello specifico parametro ettaro/coltura di ricostruzione del capitale di conduzione che non trova reintegrazione e compenso per effetto della perdita del pioppeto, viene fissato in lire 17.500.000/ha per pioppeti di 10 anni di impianto, dettagliato, secondo l'epoca di impianto, nel modo seguente:

a) lire 6.000.000 /ha per pioppeti di un anno di impianto;

b) lire 1.700.000/ha/anno dal 2° al 4° anno di impianto

c) 1.400.000/ha/anno per il 5° anno di impianto;

d) 1.000.000/ha/anno dal 6° al 10° anno di impianto.

5-quinquies. All'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole: « successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « fino ad un importo pari a lire 250.000.000 per azienda ».

5-sexies. All'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per l'anno 2001 i contributi in conto capitale di cui al precedente comma, lettera b), sono elevati al 90 per cento ».

4-ter. 08. Massa, Muzio, Dameri.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-quater.

(Interventi urgenti a favore della provincia di Cuneo danneggiata dalle calamità idrogeologiche di giugno e ottobre 2000).

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 5, ai titolari delle imprese industriali, agricole, artigianali, commerciali, di servizi turistico-alberghiere, danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nella provincia di Cuneo nei mesi di giugno e ottobre 2000 è concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di lire 300 milioni, per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle proprie attività. Il medesimo contributo è concesso alle medesime categorie di imprese della provincia di Cuneo situate in zone ad alto rischio idrogeologico, anche se non direttamente interessate dagli eventi alluvionali di cui al precedente periodo, per rilocalizzare in condizioni di sicurezza le proprie attività.

2. Al fine di consentire la riduzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori della provincia di Cuneo, in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di giugno e di ottobre 2000, è concesso alla provincia di Cuneo un contributo di lire 15 miliardi per l'anno 2000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 5.

4-ter. 06. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Disposizioni relative ai territori dalle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e della regione autonoma Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000).

1. Le Regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono ed approvano il programma degli interventi urgenti necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico ed alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183, e con i piani straordinari di cui al decreto-legge n. 180, convertito con legge n. 267 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle proposte degli enti locali, del Magistrato per il Po e degli enti titolari e concessionari delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico. Il programma, che può essere attuato per stralci, ricomprende anche ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalle regioni e dagli enti locali, comunque strettamente connessi con gli eventi calamitosi e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. Il pro-

gramma individua i soggetti attuatori e prevede, altresì, le necessarie attività di analisi, studio e ricerca, anche attraverso convenzioni con enti ed istituti scientifici, nonché le attività di acquisizione, predisposizione ed aggiornamento di idonei strumenti tecnici, urbanistici, informatici, cartografici e per la copertura finanziaria afferente la revisione degli strumenti urbanistici.

2. Fino al 31 dicembre 2002 gli interventi del piano di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 6 sono gestiti dai soggetti attuatori in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 ottobre 1999, n. 490, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine, il Presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalità per la gestione. Per gli interventi in gestione diretta, il Magistrato per il Po può affidare gli incarichi di progettazione esecutiva a professionisti i cui *curricula* siano stati presentati in ordine a precedenti concorsi di progettazione, oppure ad altri previa verifica dei *curricula*.

4. Fino al 31 dicembre 2002, l'autorizzazione e l'approvazione degli interventi ricadenti in zone sottoposte a vincoli anche ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è delegata agli enti attuatori, che a tal fine e per la relativa istruttoria possono stipulare convenzioni con esperti qualificati. Gli oneri rientrano nelle spese generali degli interventi. Sono, comunque, esclusi dalla delega gli interventi ricadenti negli ambiti fluviali disciplinati da piani stralcio di bacino vigenti o adottati con misure di salvaguardia. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della di conversione del presente decreto, possono individuare con proprio provvedimento altri interventi esclusi dall'applicazione della delega contenuta nel presente comma.

5. Ove non immediatamente utilizzati per le urgenti misure di sicurezza, i sindaci dispongono ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali di sovralluvionamento litoidi e legnosi che, di norma, non devono essere conferiti in discarica.

6. I materiali di disalveo non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali e/o pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

7. Gli interventi di disalveo, in quanto di manutenzione, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pur ricadenti in aree protette, e sono realizzati dai soggetti attuatori, sulla base di un progetto approvato dall'autorità idraulica competente.

8. Gli interventi di disalveo finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idrauliche si attuano anche attraverso concessioni di estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua, sulla base di progetti esecutivi approvati dall'autorità idraulica competente. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali, spese generali ed IVA comprese, con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali determinati dalla autorità competente alla gestione del danno idrico. Qualora il progetto riguardi asportazione di materiali che, previo parere della medesima autorità, che deve essere espresso entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali si considera acquisito l'assenso, risultino privi di valore commerciale, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente ai soggetti esecutori dei lavori.

9. Gli interventi di movimentazione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei materiali risultanti dagli eventi alluvionali, non provenienti da disalvei, sono eseguiti dai comuni interessati e secondo gli indirizzi dell'autorità competente utilizzando, in via contingibile, aree individuate appositamente dai comuni per lo stoccaggio provvisorio dei materiali alluvionali.

10. Sino al ripristino della funzionalità degli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue è sospesa l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e, in particolare, il decreto legislativo 11 maggio 1989, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

11. Per le regioni Emilia-Romagna e Veneto il programma di cui al comma 1 comprende altresì gli interventi per il monitoraggio, la rimozione e lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente fluviale, costiero e marino, nonché per il monitoraggio, la rimozione e lo smaltimento di rifiuti ingombranti e detriti.

12. Alle aziende sanitarie che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui alla presente legge, danni ai loro beni immobili o mobili, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto del 75 per cento dell'entità dei danni.

13. Analogo contributo viene attribuito per i danni subiti dai presidi socio assistenziali e socio sanitari, nonché per la messa in sicurezza di quelli ricadenti in zone a grave rischio idrogeologico.

14. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 3.000 miliardi per l'anno 2000, si fa fronte mediante incremento delle imposte erariali su giochi e scommesse in modo da garantire il relativo gettito. Il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce l'entità delle variazioni di imposte.

4-ter. 03. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica).

1. Le regioni sono tenute a promuovere l'applicazione delle disposizioni ai cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché a riservare tutte le unità abitative in edilizia agevolata destinate alla locazione, per l'assegnazione prioritaria, anche ai fini del temporaneo trasferimento, a favore di soggetti la cui abitazione risulti distrutta o inabitabile a causa degli eventi calamitosi di cui al comma 1 dell'articolo 4.

2. Al fine di far fronte all'aggravato fabbisogno di abitazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata tutte le risorse disponibili presso la Cassa depositi e prestiti, contabilizzate a cura del Ministero dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché tutte le disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, al netto delle somme necessarie agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi urgenti sul proprio patrimonio, vengono rese immediatamente disponibili a favore delle regioni che dovranno approvare il relativo programma di localizzazioni entro i successivi sessanta giorni.

3. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune, sono revocati ed i relativi finanziamenti sono immediatamente attribuiti alle regioni per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata prioritariamente destinati alla medesima finalità.

4. I prefetti territorialmente competenti possono avvalersi, d'intesa con i comuni

interessati, anche degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche ed amministrative finalizzate alla sollecita realizzazione degli interventi edilizi.

4-ter. 04. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

ART. 5.

(Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali).

Al comma 1, sostituire le parole: e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio *con le seguenti:* 2001, 2002 e 2003, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva, anche se già incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue.

*** 5. 2.** Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 1, sostituire le parole: e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio *con le seguenti:* 2001, 2002 e 2003, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva, anche se già incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue.

*** 5. 7.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale *con le seguenti:* le cui famiglie abbiano avuto danni.

**** 5. 4.** Dameri, Muzio, Massa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale *con le seguenti:* le cui famiglie abbiano avuto danni.

**** 5. 6.** Parolo, Formenti, Dussin Guido, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole : le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale *con le seguenti:* il cui nucleo familiare abbia richiesto i benefici di cui all'articolo 4,.

*** 5. 8.** Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole : le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale *con le seguenti:* il cui nucleo familiare abbia richiesto i benefici di cui all'articolo 4,.

*** 5. 9.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. Sono altresì sospesi sino al 30 aprile 2001 tutti i termini attinenti a procedimenti monitori, esecutivi e fallimentari, nonché all'esecutività di provvedimenti giudiziari di giustizia ordinaria, ove risulti convenuto un soggetto residente nei comuni interessati dagli eventi calamitosi del settembre-ottobre 2000. La sospensione dei termini dovrà essere richiesta dall'interessato mediante istanza all'autorità giudiziaria competente, con allegata attestazione, rilasciata dal comune interessato dall'evento calamitoso.

4-quater. Per gli enti locali dei territori colpiti dall'evento alluvionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2000 - dipartimento « Protezione civile » - la decadenza di cui all'articolo 134, comma 1, primo periodo,

del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non opera fino al 30 giugno 2001.

4-quinquies. I titolari di imprese artigiane e commerciali, compresi i familiari iscritti nelle relative gestioni previdenziali, che hanno subito un danno superiore a lire 50 milioni sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole da: della regione Calabria *fino alla fine della rubrica con le seguenti:* delle regioni interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo.

5. 1. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

ART. 5-bis.

(Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del 6 novembre 2000; sospensione o proroga di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo).

Al comma 1, sostituire le parole da: della Valle d'Aosta *fino a:* 6 novembre *con le seguenti:* gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre, novembre e dicembre.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: del mese di ottobre *fino a:* Veneto *con le seguenti:* dei mesi di ottobre, di novembre e di dicembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: e del 6 novembre *con le seguenti:* , novembre e dicembre.

5-bis. 6. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: della Valle d'Aosta fino a: 6 novembre con le seguenti: gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e novembre.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: del mese di ottobre fino a: Veneto con le seguenti: dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: 6 novembre con la seguente: novembre.

*** 5-bis. 11.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

(Approvato).

Al comma 1, sopprimere le parole da: della Valle d'Aosta a Emilia-Romagna e la parola: 6.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: del mese di ottobre e del 6 con le parole: dei mesi di ottobre e di e dopo la parola Veneto aggiungere le seguenti Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento.

Conseguentemente alla rubrica, sopprimere la cifra: 6.

*** 5-bis. 50.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: e dell'Emilia Romagna con le seguenti: , dell'Emilia-Romagna, della Toscana e del Trentino Alto Adige.

5-bis. 1. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 1, dopo le parole: dai fenomeni alluvionali aggiungere le seguenti: del giugno,

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: eventi calamitosi aggiungere le seguenti: del giugno,

5-bis. 9. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 6 novembre con la seguente: novembre.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: del mese di ottobre e del 6 novembre 2000 con le seguenti: dei mesi di ottobre e novembre 2000.

5-bis. 2. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 1, sostituire le parole: 6 novembre con la seguente: novembre.

5-bis. 3. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 3, sostituire le parole: e Veneto con le seguenti: , Veneto, Toscana e Trentino-Alto Adige.

5-bis. 4. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000. A decorrere dall'anno 2001, i fabbisogni di spesa per gli interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi al ripristino dei territori e delle infrastrutture delle regioni danneggiate dalle alluvioni di cui al comma 1, sono finanziati mediante stanziamenti da inserire nella legge finanziaria.

5-bis. 10. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori delle regioni di cui al precedente comma 1, o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono andate distrutte o danneggiate, sono sospesi, a decorrere dal 13 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

3-ter. Nei confronti delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 13 ottobre 2000 avevano il domicilio o la residenza nei territori delle regioni di cui al precedente comma 1, le cui abitazioni e i cui immobili sono andati distrutti o danneggiati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'Amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. Per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3-quater. Sono sospesi fino al 31 dicembre 2001 tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale.

3-quinquies. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori delle regioni di cui al precedente comma 1, o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono andate distrutte o danneggiate, viene riconosciuta fino al 30 giugno 2001 la defiscalizzazione delle utenze relative all'erogazione di gas, energia elettrica e acqua potabile.

3-sexies. Per gli enti locali dei territori delle regioni di cui al precedente comma 1

è sospesa l'applicazione dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche ed integrazioni per gli anni 2000 e 2001. Detti enti locali saranno compensati del minor gettito derivante dalle mancate entrate fiscali con trasferimenti statali a valere sui fondi perequativi.

5-bis. 7. Dameri, Muzio, Massa.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni situati nelle regioni individuate dal presente decreto o dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16, 18 e 27 ottobre 2000 che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al successivo comma, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001, nonché a quelli relativi a rate di condono dei contributi previdenziali ed assistenziali ed i pagamenti rateali in corso. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari nonché le procedure in corso relative alla cessione dei crediti contributivi ed alla riscossione tramite cartelle esattoriali con relativa sospensione dell'infasamento dei crediti da parte dell'INPS e della emissione di cartelle esattoriali.

3-ter. L'applicazione delle disposizioni relative ai versamenti di natura previdenziale e tributaria di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti:

a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno. Ai fini

del presente comma si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1999. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000.

5-bis. 12. Dameri, Muzio, Massa.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Le sospensioni dei pagamenti e dei versamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000, sono estese nei confronti di tutti i soggetti le cui abitazioni o i cui immobili, sede di attività produttive, sono andati distrutti o danneggiati dalle calamità naturali di cui al comma 1.

3-ter. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori delle regioni di cui al comma 1, o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi, le cui abitazioni o i cui immobili, sede di attività produttive, sono andati distrutti o danneggiati, viene riconosciuta fino al 30 giugno 2001 la defiscalizzazione delle utenze relative all'erogazione di gas, energia elettrica e acqua potabile.

3-quater. Per gli enti locali dei territori delle regioni di cui al comma 1 è sospesa l'applicazione dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, per gli anni 2000 e 2001. Detti enti locali sono compensati del minor gettito derivante dalle mancate entrate fiscali con trasferimenti statali a valere sui fondi perequativi.

5-bis. 8. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Alla rubrica, sostituire le parole: 6 novembre con la seguente: novembre.

5-bis. 5. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

ART. 5-ter.

(Interventi urgenti).

1. In seguito all'attività ricognitiva di cui al primo comma dell'articolo 2, le regioni ovvero il Magistrato per il Po a seconda della relativa competenza, predispongono, di concerto con i comuni interessati, un programma stralcio di interventi urgenti necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico nonché alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183. Il programma, che può essere attuato per stralci, ricomprende anche ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalle regioni e dagli enti locali, comunque strettamente connessi con gli eventi calamitosi e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. Il programma individua i soggetti attuatori.

2. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega, fissando le modalità per la gestione.

3. Nelle zone montane i materiali di disalveo non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali, ad enti pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

4. I materiali litoidi dispersi sui terreni privati dalle alluvioni sono di disponibilità dei proprietari dei fondi che provvedono direttamente alla bonifica dei terreni.

5. Gli interventi di disalveo finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idrauliche si attuano anche attraverso concessioni di estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua, sulla base dei progetti esecutivi approvati dall'autorità idraulica competente. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali, spese generali ed IVA comprese, con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali determinati dall'autorità competente alla gestione del demanio idrico. Qualora il progetto riguardi asportazione di materiale che, previo parere della medesima autorità espresso entro dieci giorni dalla richiesta decorsi i quali si considera acquisito l'assenso, risultino privi di valore commerciale avuto anche riguardo al luogo del prelievo, gli stessi potranno essere ceduti gratuitamente ai soggetti esecutivi dei lavori.

6. Fino al 31 dicembre 2002 gli interventi del programma di cui al comma 1 sono gestiti dai soggetti attuatori in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

5-bis. 01. Massa, Dameri, Muzio.

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

ART. 5-ter.

1. Per gli enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre-novembre 2000 i termini per l'approvazione dei bilanci sono prorogati al 28 febbraio 2001. Per comuni colpiti si intendono tutti i comuni i cui sindaci abbiano emesso ordinanze contingibili ed urgenti per interventi di protezione civile nell'ambito dei suddetti eventi calamitosi.

2. Gli enti locali di cui al primo comma per l'esercizio finanziario 2000 possono deliberare le variazioni di bilancio e la variazione di assestamento generale di bilancio entro il 31 dicembre 2000.

3. Nelle more della deliberazione di bilancio di previsione dell'anno 2001 e dell'approvazione da parte dell'organo regionale di controllo, gli enti locali di cui al comma 1, possono effettuare spese relative agli eventi alluvionali dell'anno 2000 anche in deroga all'articolo 163, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167.

4. Nei comuni colpiti dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000, alla copertura dei costi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti per effetto di dette calamità si provvede a carico delle disponibilità di cui alla relativa ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile e gli stessi non vengono computati al fine della determinazione degli equilibri di bilancio del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

5. Per gli enti locali di cui al comma 1 l'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3090 del 2000, grava un limite individuale complessivo di 40 ore, a carico della disponibilità di cui all'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3090 del 2000 e dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3095 degli 2000 sulla base di una ripartizione che gli enti locali dovranno definire con le regioni interessate.

6. Sono abrogati gli articoli 4 e 6 dell'ordinanza n. 3095 del 2000 del Ministro dell'interno delegato per la protezione civile.

5-bis. 02. Massa, Dameri, Muzio.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

(Interventi urgenti di ripristino).

1. Gli interventi finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idriche, delle

regioni, del Magistrato del Po o degli enti autorizzati da questi delegati, coerenti con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183, si attuano anche attraverso concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere per l'esecuzione dei lavori, spese generali ed IVA compresi, con il valore del materiale estratto riutilizzabile da valutarsi, sulla base dei canoni demaniali determinati dall'autorità competente alla gestione del demanio idrico.

2. Nelle zone montane i materiali litoidi recuperati e non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali, ad enti pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzare nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

3. I materiali litoidi dispersi sui terreni privati per effetto di eventi alluvionali sono di disponibilità dei proprietari dei fondi che provvedono direttamente alla bonifica dei terreni. Il materiale eccedente è posto nella disponibilità degli enti locali.

5-bis. 04. Parolo, Massa, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

ART. 5-ter.

(Interventi urgenti di ripristino).

1. Gli interventi finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idriche, delle regioni, del Magistrato del Po o degli enti autorizzati da questi delegati, coerenti con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183, si attuano anche attraverso concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere per l'esecuzione dei lavori, spese generali ed IVA compresi, sulla base dei

canoni demaniali determinati dall'autorità competente alla gestione del demanio idrico.

2. Nelle zone montane i materiali litoidi recuperati e non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali, ad enti pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzare nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

3. I materiali litoidi dispersi sui terreni privati per effetto di eventi alluvionali sono di disponibilità dei proprietari dei fondi che provvedono direttamente alla bonifica dei terreni. Il materiale eccedente è posto nella disponibilità degli enti locali.

5-bis. 03. Dameri, Muzio, Massa.

ART. 6-bis.

(Misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n.180 del 1998).

Al comma 2, dopo la parola: iscritto aggiungere le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2000-2002.

* **6. 1.** Possa.

Al comma 2, dopo la parola: iscritto sono aggiunte le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2000-2002.

* **6. 3.** Teresio Delfino, Tassone.

Sopprimerlo.

6-bis. 2. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: di rilievo nazionale.

6-bis. 4. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, dopo la parola: nazionale aggiungere le seguenti: e le regioni.

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo le parole: possono procedere aggiungere la seguente: rispettivamente. aggiungere, in fine, le parole: o mediante l'indizione di appositi concorsi secondo le modalità del successivo articolo articolo 6-ter o provvedendo alla nomina per la copertura dei posti in organico con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti per le strutture organizzative speciali.

6-bis. 6. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, dopo la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: interregionale e regionale.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di rilievo nazionale.

*** 6-bis. 1.** Bertucci, Stradella.

Al comma 1, dopo la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: interregionale e regionale,

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: di rilievo nazionale.

*** 6-bis. 5.** Lenti, De Cesaris.

Al comma 1, dopo la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: interregionale e regionale,

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di rilievo nazionale.

*** 6-bis. 7.** Bastianoni.

Al comma 1, dopo la parola: nazionale aggiungere le seguenti: e quelle regionali di propria competenza.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di rilievo nazionale.

6-bis. 3. Piccolo.

Aggiungere alla fine le seguenti parole: e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

*** * 6-bis. 100.** Possa.

Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

**** 6-bis. 101.** Teresio Delfino, Tassone.

ART. 6-ter.

(Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica).

Al comma 1, sopprimere le parole: e gli enti locali.

*** 6-ter. 1.** Muzio, Massa, Dameri.

Al comma 1, sopprimere le parole: e gli enti locali.

*** 6-ter. 2.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli enti locali colpiti dalle avversità atmosferiche del 1997 di cui alle ordinanze 4 luglio 1997, n. 2622, e 24 luglio 1997, n. 2627, e di cui all'articolo 22 della legge 30 marzo 1998, n. 61, che hanno assunto personale a tempo determinato sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in tema di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette moda-

lità, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma, gli enti locali provvedono mediante utilizzo di fondi propri.

6-ter. 3. Ciapucci.

Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: Una volta esauriti i fondi di cui al precedente periodo, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico delle regioni e degli enti locali interessati.

* **6-ter. 100.** Possa.

Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Una volta esauriti i fondi di cui al precedente periodo, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico delle regioni e degli enti locali interessati.

* **6-ter. 101.** Teresio Delfino, Tassone.

ART. 6-quinquies.

(Modifiche al decreto- legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998).

Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 6-sexies.

(Misure straordinarie per il personale delle regioni colpite dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000 per la gestione dell'emergenza e la messa in sicurezza).

1. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni colpite dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000, possono:

a) assumere anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza

personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni. A tal fine possono essere utilizzate graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici o elenchi formulati con la collaborazione di università, enti pubblici di ricerca, ordini professionali e agenzie specializzate di ricerca e selezione del personale;

b) stipulare contratti per la fornitura di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196 del 1997;

c) prorogare di ulteriori tre anni i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento delle attività ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998, nonché ai sensi del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito dalla legge n. 61 del 1998.

2. L'esperienza acquisita nello svolgimento dell'attività oggetto del presente decreto o in attività svolte in occasione di precedenti interventi di emergenza di protezione civile con contratti a tempo determinato può costituire:

a) requisito preferenziale per la stipula di contratti di formazione e lavoro in caso di attività inferiore a un anno;

b) titolo per la partecipazione a concorsi riservati che l'amministrazione ritenga di indire in caso di attività non inferiore a tre anni;

c) provvedere alla nomina per la copertura dei posti in organico con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti per le strutture organizzative speciali.

3. Al personale dipendente, compreso quello assunto a tempo determinato anche con contratto privatistico, impiegato a supporto in attività di protezione civile e in attività di messa in sicurezza del territorio e di ripristino dei danni, nonché alle unità assunte ai sensi del presente articolo, possono essere corrisposti compensi per ulteriore lavoro straordinario, in deroga alle vigenti disposizioni, nel limite di 50 ore individuali mensili.

4. Al personale dirigente e a quello in posizione organizzativa A, B e C ai sensi del nuovo ordinamento professionale, in relazione all'attività svolta e connessa agli eventi alluvionali può essere corrisposto un compenso forfettario.

5. All'onere per gli interventi di cui presente articolo si provvede con corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base 7. 3. 3. del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

6-quinquies. 01. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

ART. 7.

(Interventi in materia di protezione civile)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 1 DEL GOVERNO

Sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento.

0. 7. 1. 1. Tassone.

Sostituire il comma 1-bis. con il seguente:

1-bis. L'Agenzia di protezione civile, all'avvio del proprio funzionamento, provvede all'assunzione del personale, nel rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego, mediante concorso pubblico, con riserva, nei limiti del 50 per cento dei posti che si renderanno disponibili in pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, per il personale di cui al comma 1.

7. 1. Governo.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Per le attività di competenza del Ministero dell'ambiente connesse all'attuazione del presente decreto ed alle situa-

zioni di emergenza idrogeologica per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, il Ministero dell'ambiente può avvalersi fino a 30 unità di personale, poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, identificate tra i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli pubblici anche economici e delle società a partecipazione pubblica. Tale personale è messo a disposizione del Ministero dell'ambiente entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta. Gli oneri relativi alle spese di personale da rimborsare agli enti pubblici e alle società a partecipazione pubblica sono posti a carico, nei limiti degli stanziamenti previsti, della unità previsionale di base 11.1.1.0 - Funzionamento dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

7. 2. Scalia, Gardiol, Paissan.

Sopprimere il comma 1-ter.

7. 3. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 1-quater.

7. 4. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 1-quinquies.

7. 5. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART.7-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140).

1. Ai fini della definizione dei provvedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati sotto il vigore ed ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n.579, e della legge 28 dicembre 1995, n.549, le domande introduttive dei

rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento l'articolo 10 del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base delle discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi.

7. 01. Scalia, Gardiol, Paissan.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n.183, dopo le parole « ovvero da assessori delegati » sono inserite le seguenti: « e, per ogni regione, da un sindaco dei comuni interessati, indicato dall'ANCI ».

7. 02. Muzio, Massa, Dameri.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183)

1. All'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, al comma 3, dopo le parole: « ovvero da assessori delegati; » sono inserite le seguenti: « da un rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni interessati, per ciascuna regione; »

7. 03. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

ART. 7-bis.

(Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del Nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese danneggiate

di cui al comma 5 dell'articolo 4 tale termine è fissato al 31 dicembre 2002.

7-bis. 1. Stradella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle imprese di cui al comma 5 dell'articolo 4-bis tale termine è prorogato al 31 dicembre 2002.

7-bis. 5. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sostituire le parole: 100 miliardi di lire per l'anno 2001 con le seguenti: 200 miliardi di lire per l'anno 2002, di cui 100 miliardi a valere sugli interventi di cui al successivo comma 2-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La garanzia di cui al comma 2 è estesa ai finanziamenti erogati ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 e la stessa ha natura sostitutiva di ogni altra garanzia ed è a prima richiesta di escussione. La misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita definitiva sopportata dall'ente erogante e con erogazione di un anticipo del 100 per cento dell'importo dell'insolvenza all'avvio della procedura di recupero. Nessun onere è dovuto per l'accesso al Fondo centrale di garanzia.

7-bis. 2. Stradella.

Al comma 2, sostituire il numero: 100 seguente alle parole: incrementato dell'importo di con il numero: 84,1.

7-bis. 20. Possa.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: l'incremento del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Me-

diocredito centrale Spa è limitato alle effettive disponibilità giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale Spa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 691 del 1994.

* **7-bis. 30.** Teresio Delfino, Tassone.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni previste dal comma 7 si applicano anche alle altre regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994.

7-bis. 8. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, fermi restando i relativi stanziamenti previsti, sono ritenuti conformi, in relazione alle singole voci di spesa che formano i piani d'investimento presentati, le compensazioni verificatesi tra le diverse voci dell'originario piano di investimento entro il limite massimo del 35 per cento.

8-ter. Ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, fermi restando i relativi stanziamenti previsti, è ritenuta conforme la presentazione della documentazione, attestante la spesa sostenuta, di cui agli articoli 1, comma 14, e 2, comma 8, del Decreto del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, nonché l'utilizzo del finanziamento ottenuto, avvenuti entro dodici mesi dalla data di scadenza dell'originario periodo di preammortamento.

7-bis. 6. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A favore dei soggetti che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, in quanto danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, che abbiano forzatamente cessato l'attività dell'impresa danneggiata, da accertare con apposita commissione tecnica istituita e presieduta dal Presidente della competente Camera di Commercio, è deliberata, nei limiti delle risorse assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.-Artigiancassa ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, l'estinzione del finanziamento agevolato concesso, con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al presente comma. L'estinzione del finanziamento ai sensi del periodo precedente è da considerare contribuito in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-*quinqüies*, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, della legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione. Le condizioni e le modalità d'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.-Artigiancassa sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

7-bis. 7. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Alla rubrica, dopo le parole: del novembre 1994 aggiungere le seguenti: e dell'ottobre-novembre 2000.

7-bis. 4. Stradella.

ART. 7-ter.

(Competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

Al comma 1, sostituire le parole: dallo statuto della regione Valle d'Aosta con le seguenti: dagli statuti delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

7-ter. 1. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

(A.C. 7431 – sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Nelle regioni danneggiate dalle calamità idrogeologiche di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, chiunque voglia operare tagli di bosco, anche ceduo, in zone con vincolo idrogeologico ai sensi delle normative vigenti, deve inoltrare richiesta al sindaco del comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio.

2. Il sindaco, dopo aver acquisito il parere della competente commissione del comune, dell'Autorità di bacino, del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, della sovrintendenza competente in materia di beni ambientali, nonché della regione, rilascia nulla osta allo svolgimento dei tagli, indicando le prescrizioni di taglio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 2.

Al comma 2, sostituire le parole da: dopo aver acquisito fino a: nonché della regione

con le seguenti: utilizzando il Corpo forestale dello Stato ai fini istruttori e in base al parere vincolante dello stesso.

*** Dis. 2. 1.** Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 2, sostituire le parole da: dopo aver acquisito fino a: nonché della regione con le seguenti: utilizzando il Corpo forestale dello Stato ai fini istruttori e in base al parere vincolante dello stesso.

*** Dis. 2. 5.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, dopo la parola: rilascia aggiungere le seguenti: entro trenta giorni.

Dis. 2. 2. Muzio, Dameri, Massa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In caso di mancata risposta entro il termine di cui al precedente comma, il nulla osta per le operazioni di taglio sarà rilasciato comunque dal sindaco, il quale provvederà, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato, ad indicare le modalità e le prescrizioni per il taglio.

Dis. 2. 3. Muzio, Dameri, Massa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il sindaco autorizza altresì, dopo aver acquisito il parere della Commissione agricola comunale, l'utilizzo del materiale litoide posto sui terreni agricoli in coltivazione al fine del ripristino degli stessi. Il materiale in eccedenza dovrà essere rimesso nella disponibilità del medesimo Ente locale.

Dis. 2. 4. Muzio, Dameri, Massa.

(A.C. 7431 – sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

vista, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1-bis, in virtù

della quale l'Agenzia di protezione civile provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti resi disponibili in piante organica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale che già gode di un contratto di lavoro a tempo determinato con l'Agenzia medesima;

rilevato che all'uopo è disposto che si provveda previa selezione;

considerati gli aspetti costituzionali e normativi che regolano le assunzioni nel pubblico impiego, più volte richiamati anche dalla Suprema Corte;

impegna il Governo

ad interpretare l'inciso « *previa selezione* » in modo da assicurare che i meccanismi prescelti si armonizzino con i principi generali in materia di accesso al pubblico impiego, stabiliti dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

9/7431/1. Palma.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7431;

vista, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, in virtù della quale l'Agenzia di protezione civile provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti resi disponibili in pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale che già gode di un contratto di lavoro a tempo determinato con l'Agenzia medesima;

rilevato che all'uopo è disposto che si provveda previa selezione;

impegna il Governo

ad interpretare l'inciso « *previa selezione* » in modo da assicurare che i meccanismi prescelti si armonizzino con i principi generali in materia di accesso al pubblico impiego, stabiliti dal decreto legislativo 29 del 1993.

9/7431/2. Lucidi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7431, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279;

rilevato che l'articolo 6-*bis* del suddetto testo ha previsto che il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale assunto dalle autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998 possa essere trasformato, immediatamente e direttamente, in rapporto a tempo indeterminato per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche;

considerato che anche le autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale hanno assunto ed utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del medesimo decreto-legge n. 180 del 1998;

riscontrato che le funzioni e i compiti svolti dalle autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale sono gli stessi di quelli degli omologhi enti di rilievo nazionale;

tenuto conto che la previsione della possibilità di trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato solamente per il personale delle autorità di bacino di rilievo nazionale configura una oggettiva ed immotivata disparità di trattamento tra dipendenti che sono stati assunti ai sensi della medesima normativa (decreto-legge n. 180 del 1998) e che sostanzialmente assolvono gli stessi compiti di programmazione e di pianificazione;

impegna il Governo

ad assumere quanto prima le iniziative idonee a far sì che, con le stesse modalità stabilite per i dipendenti delle autorità di bacino di rilievo nazionale, anche per il personale delle autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale, assunto ai sensi del suddetto decreto-legge n. 180 del

1998, sia consentito la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

9/7431/3. Piccolo, Fronzuti, Del Barone, De Franciscis.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

preso atto delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in oggetto;

constata la situazione di dissesto idrogeologico in cui vertono le zone pedemontane e collinari della provincia di Treviso;

verificato che la particolare geomorfologia dei territori dei comuni di Farra di Soligo, Vittorio Veneto, Sarmede, Tarzo, Valdobbiadene, Miane e Follina rende queste zone molto vulnerabili, in quanto i rilievi collinari e montani si caratterizzano da una elevata pendenza, il cui equilibrio è reso precario da continue infiltrazioni d'acqua nelle pendici;

considerato che, come sempre accade in occasione di forti precipitazioni, le recenti piogge e alluvioni hanno reso il suolo ancora più instabile, provocando nelle località succitate frane;

tenuto, altresì, conto che l'erosione di terreni per infiltrazioni e corsi d'acqua comporta l'abbandono delle attività agricole, forestali e zootecniche, in quanto, in mancanza di opere di prevenzione, i fenomeni di dissesto possono assumere dimensioni tali da incentivare lo spopolamento delle località;

impegna il Governo

a prevedere un congruo contributo straordinario per la sistemazione idraulico-forestale e sistemazione aree in frana delle zone pedemontane e collinari in provincia di Treviso.

9/7431/4. Michielon.

La Camera,

premesso che:

la Basilicata risulta essere una regione a rischio dissesto idrogeologico in considerazione della sua condizione geomorfologica con movimenti franosi in molti comuni;

dal disegno di legge di conversione risultano solo tre i comuni su 130 interessati da misure di sostegno;

il dato risulta penalizzante per interi comprensori che tutt'oggi si confrontano con problemi di dissesto e che accentuano la crisi dei piccoli comuni della Basilicata in quanto il relativo abbandono priva l'ecosistema di un importante presidio per la manutenzione del territorio;

impegna il Governo

a verificare la mappatura dei comuni a rischio e a prevedere misure di sostegno e riqualificazione territoriale nell'interesse di una maggiore tutela del territorio regionale della Basilicata.

9/7431/5. Molinari.

La Camera,

premesso che:

tra gli « interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico in materia di protezione e per zone colpite da calamità naturali » previsti dal decreto-legge n. 743, di conversione del decreto-legge n. 279, sono previste varie misure di sostegno finanziario;

tali misure consistono in contributi a fondo perduto, prestiti a credito agevolato e fondi centrali di garanzia, ai sensi di precedenti leggi;

pur esprimendo apprezzamento per la tempestività delle misure stesse, si rileva preliminarmente che gli stanziamenti risultano insufficienti, in rapporto alle esigenze rilevate;

considerato che:

la delegazione della Commissione attività produttive della Camera, nel corso della missione effettuata nelle regioni del nord e negli incontri con le prefetture, gli enti locali, regioni, province e comuni più rappresentativi, con le camere di commercio, con le organizzazioni di categoria, con i sindacati, con comunità e consorzi di vario livello presenti sul territorio, ha rilevato:

danni di notevole entità ancora in corso di valutazione da parte degli stessi soggetti alluvionati nelle regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia e Liguria, nei settori di attività industriale, a livello di PMI e grande impresa, dell'artigianato, del turismo, del commercio, delle attività di trasformazione e commercializzazione della filiera agroalimentare, per cui non è ancora in grado di formulare un quadro definitivo dei danni stessi;

condizione di rischio permanente per il possibile ripetersi di eventi alluvionali, ed in particolare nella regione Liguria, come già verificato per i soggetti bialluvionati che impongono la più celere adozione di interventi per la protezione migliore possibile degli impianti stessi, anche nel sedime e all'interno dei luoghi di lavoro, e per la sicurezza dell'esercizio e delle attività;

che in alcune zone si impone una significativa delocalizzazione delle attività produttive;

che l'assetto delle reti idrauliche e quello conformatorio di terreni localmente coinvolti dall'evento alluvionale non è più tale da garantire una adeguata protezione delle acque e neanche l'esercizio ordinato delle attività produttive agricole;

che il pericolo di eventi calamitosi è sempre più elevato per la riconosciuta evolutività dei fenomeni alluvionali;

che i danni e il rischio di eventi calamitosi sulle infrastrutture stradali e sulle reti di servizio, rendono precario l'esercizio delle attività produttive;

che il rischio di alluvioni di ampi quartieri della città di Torino richiede la messa in sicurezza;

che la Val Sesia corre seri pericoli;

che la Dora Riparia nella città di Torino e la Dora Baltea nell'area del Crescentino non sono in sicurezza;

che il territorio ed il sistema idraulico tra la Dora Baltea ed il Sesia deve essere messo in condizione di sicurezza idraulica;

che il Po, nell'ambito di Torino e di Casale, non appare in sicurezza;

che i sistemi del Canale Cavour e del Canale Farini non riescono a garantire adeguata efficienza idraulica;

che l'area nucleare di Saluggia corre seri rischi;

che la provincia di Verbania è ad elevato rischio in tutto il territorio, registrando interruzione del collegamento viario internazionale, dissesto idrogeologico nei bacini in territorio svizzero e in Val d'Ossola;

che la provincia di Sondrio presenta pericolo diffuso di dissesto idrogeologico;

che per la Valle Olona deve essere data attuazione, con inizio entro sei mesi, ad un piano di riduzione del rischio, essendo stata più volte alluvionata negli ultimi anni;

impegna il Governo, riguardo al settore delle attività produttive, a:

utilizzare strumenti di maggiore attenzione e partecipazione comunitaria quali gli aiuti per le zone obiettivo 2, con il riconoscimento di una maggiore ampiezza e con una maggiorazione fino ad un massimo del 15 per cento rispetto ai benefici ordinari, in conformità all'articolo 87 del trattato di Amsterdam;

concedere proroghe adeguate degli adempimenti fiscali fino al 31 dicembre 2001 per i danneggiati in condizioni più critiche;

sostenere i consorzi regionali e locali di garanzia fidi con un contributo alle spese per il funzionamento e con partecipazione al rischio, attivando un adeguato fondo di rotazione;

utilizzare le camere di commercio per la raccolta delle istanze di agevolazione in sinergia e in alternativa ai comuni, che sono già caricati di tutti i problemi relativi ai danni alle zone abitate ed alle infrastrutture;

estendere con chiarezza gli aiuti e la detraibilità delle spese per le strutture utilizzate in affitto, se accompagnate dal patto di conferma del contratto di affitto per lungo periodo;

definire con chiarezza i termini temporali e l'entità degli aiuti e delle agevolazioni, affinché se ne possa tenere conto nei piani d'impresa per le regioni alluvionate;

ricorrere, nel caso delle grandi imprese, il più possibile al credito agevolato, stabilendo in tre mesi dalla presentazione della domanda, i termini massimi per l'attivazione degli aiuti;

riconoscere i benefici della delocalizzazione agli interventi di messa in sicurezza degli impianti anche all'interno delle strutture produttive esistenti;

accelerare le procedure per la delocalizzazione dalle aree a rischio e prevedere in sei mesi i tempi di concessione di tutte le approvazioni alla scadenza dei quali prevedere la nomina di un commissario ad acta;

utilizzare lo strumento della defiscalizzazione;

accelerare e adeguare alla situazione attuale patti territoriali in corso di definizione;

prevedere un piano di ripristino integrato specifico nelle zone ad elevato valore ambientale, quali quelle delle cinque terre e dell'area Sanremese;

ripristinare, con massima urgenza, ed integrare il sistema di collegamento viario e ferroviario nazionale ed internazionale in Liguria, Valle D'Aosta e in provincia di Verbania e su tutte le altre direttrici strategiche.

9/7431/6 Saraca, Saonara, Repetto, Bulglio, Cambursano, Chiappori, Stradella.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7431, recante la conversione in legge del decreto legge n. 279 del 2000;

preso atto che il provvedimento, pur con le numerose modifiche introdotte dal Senato, non predispone soluzioni esaustive alle numerose questioni connesse agli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000;

tenuto che, nel corso dell'ampio ed approfondito dibattito svolto nell'ambito del comitato ristretto della VIII Commissione e presso la Commissione medesima, sono state individuate talune soluzioni normative per una serie di questioni e che tuttavia i limitatissimi tempi a disposizione per la conversione del decreto-legge non consentono di apportare tali modifiche al provvedimento; è indispensabile che tali soluzioni individuate unitariamente, siano adottate attraverso l'approvazione di apposite norme o in sede di legge finanziaria o attraverso la predisposizione di un provvedimento di urgenza

tenuto conto altresì che nel corso dell'esame svolto in sede referente, sono state esaminate anche questioni ulteriori, sottese agli emendamenti presentati dai diversi gruppi, prefigurando la possibilità di una loro soluzione nell'ambito di apposite ordinanze di protezione civile;

impegna il Governo

a) ad assicurare, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, l'utilizzazione delle risorse stanziare anche per le zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nell'intero mese di novembre 2000, con le medesime procedure disposte dal presente decreto;

b) a verificare altresì quali interventi — tra quelli indicati negli emendamenti al decreto-legge concordati nell'ambito del comitato ristretto e della VIII Commissione — possano essere attuati nell'ambito della manovra di finanza pubblica;

c) a verificare altresì, quali delle questioni sottese agli ulteriori emendamenti presentati dai gruppi in Commissione possano essere risolte con apposite ordinanze di protezione civile, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992;

d) ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché siano fornite garanzie alle popolazioni ed alle imprese interessate per la concessione delle provvidenze previste dal decreto-legge nella misura massima consentita dal medesimo decreto;

e) ad esaminare ogni ulteriore esigenza derivante dagli eventi alluvionali del settembre, ottobre e novembre 2000, affinché tutte le questioni ancora aperte possano trovare soluzione attraverso l'adozione di un idoneo, urgente provvedimento.

9/7431/7 (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Zagatti, Muzio, Crema, Gardiol, Parolo, Zaccara, Stradella, De Cesaris, Saraca, Casinelli, Rognà Manassero di Costigliole.

La Camera,

considerato:

che il settore agricolo ha subito danni molto ingenti a causa del complesso dei fenomeni alluvionali dell'autunno scorso;

che esso rappresenta una quota importantissima del valore aggiunto delle re-

gioni colpite, in cui si trovano attività economiche di grande pregio quali la viticoltura, la risicoltura, l'allevamento;

che in tale ambito vanno altresì considerati i danni alle infrastrutture pubbliche e private di irrigazione e bonifica, che costituiscono un indispensabile supporto all'economia delle zone colpite, non solo con riferimento al settore agricolo;

che il ristoro dei danni alle imprese agricole riveste una duplice valenza per l'importanza, non solo sotto il profilo economico-produttivo, ma altresì per l'insostituibile funzione di presidio del territorio che esse svolgono, in montagna, in collina e in pianura;

che una forma indispensabile di prevenzione di danni futuri è costituita da un tempestivo, efficace ed adeguato sostegno alle imprese agricole, che devono essere poste nella condizione di riparare i danni e ricostruire con maggiori potenzialità di investimento;

che tali esigenze erano state considerate dalla legislazione adottata per fronteggiare le conseguenze degli analoghi eventi alluvionali del 1994, anche sotto il profilo delle semplificazioni procedurali, indispensabili per ricostruire tempestivamente

impegna il Governo

ad inserire, in un provvedimento indifferibile ed urgente di prossima adozione, la possibilità di applicare per l'emergenza e la ricostruzione delle zone colpite dai recenti fenomeni alluvionali, le disposizioni del Fondo di solidarietà nazionale, come modificate e integrate in occasione dell'alluvione del 1994, allo scopo di utilizzare in modo tempestivo ed efficace le risorse stanziare dalla legge finanziaria 2001.

9/7431/8

Ferrari.

La Camera,

considerate le gravi condizioni di dissesto idrogeologico in cui versano alcuni

comuni calabresi indicati nell'ordinanza n. 3094 del 2000 del ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile

impegna il Governo

a sollecitare immediatamente le competenti autorità nazionali, regionali e locali per segnalare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge A.C. 7431, attraverso relazioni tecniche, le situazioni di pericolo imminente e di emergenza ove occorrono interventi urgenti di consolidamento, ripristino e ristrutturazione o abbattimento di manufatti che rappresentano un rischio per la vita umana.

9/7431/9

Bergamo.

La Camera,

premesso che:

durante l'alluvione che ha colpito la Lombardia nel 1997 parecchi comuni della stessa regione sono stati sottoposti ad un eccessivo carico di lavoro, ed in alcuni casi hanno dovuto assumere nuove forze lavorative a tempo determinato;

perdurando le condizioni di emergenza e tutela del territorio si trovano nella situazione di dover mantenere lo stesso organico straordinario;

impegna il Governo

a predisporre la possibilità per gli enti locali colpiti dalle avversità atmosferiche del 1997 di cui alle ordinanze 4 luglio 1997, n. 2622, e 24 luglio 1997, n. 2627, e di cui all'articolo 22 della legge 30 marzo 1998, n. 61, che hanno assunto personale a tempo determinato ad autorizzare in deroga alle vigenti normative in tema di reclutamento, ed a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalità, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma, gli enti locali provvedono mediante utilizzo di fondi propri.

9/7431/10

Ciapusci.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2000, N. 311, RECANTE
DIFFERIMENTO DELLA DECORRENZA DEI TERMINI
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (7403)**

(A.C. 7403 – sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernenti il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono indette, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7403 – sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tale fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del Consiglio stesso.

2. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centovesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1.

3. L'attività di professore incaricato non temporaneo presso la Scuola centrale tributaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in materia tributaria. Cessato l'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per i magistrati, anche tributari, i quali sono riammessi nelle magistrature di provenienza con gli effetti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

(A.C. 7403 – sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dovranno tenersi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. 1. Molgora.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dovranno tenersi entro il 28 febbraio 2001.

1. 2. Molgora.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dovranno tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze.

1. 3. Molgora.

(A.C. 7403 – sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7403, di conversione del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311;

rilevata la particolare importanza che riveste la realizzazione di un efficiente sistema di giustizia tributaria ai fini di un corretto rapporto tra erario e contribuenti;

considerato che, a tal fine, un aspetto di carattere fondamentale è costituito dalla garanzia della possibilità, per i contribuenti interessati, di avvalersi dell'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie di professionisti qualificati e competenti, in grado di far valere efficacemente le ragioni dei medesimi contribuenti;

tenuto conto che l'esperienza pratica ha ampiamente dimostrato che i consulenti del lavoro rientrano senza alcun dubbio tra le categorie professionali più qualificate ed assistere i contribuenti nell'adempimento delle obbligazioni tributarie;

rilevato che, per questo motivo, non appaiono comprensibili le ragioni per cui dovrebbero mantenersi le limitazioni previste all'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, per quanto concerne l'ambito delle materie per le quali i contribuenti possono avvalersi dei medesimi consulenti del lavoro nelle controversie trattate presso le commissioni tributarie (ritenuto alla fonte sui redditi di lavoro dipendenti ed assimilati ed obblighi dei sostituti di imposta concernenti le medesime ritenute);

rilevato che la persistenza delle suddette limitazioni determinerebbe, più ancora che una penalizzazione per i consulenti del lavoro, un pregiudizio per i con-

tribuenti, che si vedrebbero privati della possibilità di fruire dell'assistenza degli stessi in presenza di controversie che riguardino ulteriori questioni, oltre a quelle richiamate in precedenza;

impegna il Governo

ad assumere quanto prima le iniziative idonee a consentire ai consulenti del lavoro, purché iscritti nei relativi albi professionali, di assistere i contribuenti dinanzi le commissioni tributarie con riferimento a tutte le materie oggetto delle controversie, rimuovendo le suddette limitazioni.

9/7403/1. Piccolo, Benvenuto, Repetto.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge A.C. 7403, concernente la conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante « differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria »;

premesso che il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise, prevede all'articolo 7 disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi, rispondenti all'esigenza di garantire l'immediata acquisizione delle entrate derivanti dall'introduzione di nuove tipologie di giochi, in relazione ai quali si rende necessario accelerare le relative procedure;

valutato che tale accelerazione deve necessariamente riguardare anche l'intensificazione dell'impiego delle risorse umane disponibili nel particolare comparto;

considerato che le entrate di competenza dello Stato derivanti dal nuovo gioco del Bingo sono stimabili in circa 803 mi-

liardi nel solo 2001, di cui circa 128 per l'amministrazione dei Monopoli di Stato, incaricata dell'organizzazione e del controllo centralizzato del gioco;

stimato che, per gli anni successivi al 2001, il gettito erariale dovrebbe registrare un sensibile incremento in ragione del grado di attuazione del piano di assegnazione delle concessioni per la gestione delle sale da gioco e che il completamento di tale piano, secondo quanto descritto nella relazione tecnica relativa al decreto-legge in esame, dovrebbe comportare un utile erariale su base annua di circa 1.600 miliardi ed entrate per l'amministrazione dei Monopoli per circa 304 miliardi;

preso atto che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni per la riforma dell'organizzazione del Governo, con riferimento all'amministrazione finanziaria prevede la riorganizzazione del Ministero delle finanze in quattro agenzie ed un dipartimento, e che le costituenti agenzie delle entrate e delle dogane, ai sensi dello stesso decreto legislativo, assorbono tutte le funzioni attualmente svolte, rispettivamente, dal dipartimento delle entrate e da quello delle dogane, lasciando invariata la disciplina riguardante l'amministrazione autonoma dei Monopoli;

considerato che per una più efficace ed efficiente gestione dei giochi del lotto e delle lotterie, appare invece necessario prevedere il riordino delle competenze dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, anche in ordine alla nazionalizzazione dell'impiego del personale;

impegna il Governo

a provvedere al riordino della citata amministrazione dei Monopoli, attraverso l'individuazione di impieghi coerenti rispetto alle attuali attribuzioni, compatibili con le scelte fondamentali contenute nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

9/7403/2. Conte, Pepe, Leone.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4846 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2000, N. 291, RECANTE PROROGA DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA PER I TERMINI DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA DALL'ARTICOLO 567 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, RELATIVA ALL'ISTANZA DI VENDITA NELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (APPROVATO DAL SENATO) (7446)

(A.C. 7446 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, è sostituito dal seguente:

« ART. 13-bis. - (Norma transitoria). — 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito

dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita sia stata depositata entro il 31 dicembre 1999, il 21 dicembre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1° gennaio ed il 21 ottobre 2000 ed il 21 dicembre 2002 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 22 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2001 ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7446 — sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, è sostituito dal seguente:

« ART. 13-*bis*. - (*Norma transitoria*) —

1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001.

2. Gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti, trascorsi trenta

giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto mediante dichiarazione rilasciata al richiedente i motivi del mancato rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1, se accerta l'impossibilità per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non imputabile, proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice può impartire le necessarie disposizioni affinché siano rimosse le cause impeditive al rilascio della documentazione ».

PROPOSTE DI LEGGE: S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 — D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PAPPALARDO ED ALTRI; MICELE ED ALTRI; WILDE E CECCATO; COSTA ED ALTRI; GAMBINI ED ALTRI; POLIDORO ED ALTRI; ATHOS DE LUCA; DEMASI ED ALTRI; LAURO ED ALTRI; TURINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO (APPROVATE IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5003) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PERETTI; CARLI; CONTE; FONTAN ED ALTRI; BONO ED ALTRI; DE MURTAS E MELONI; MUSSOLINI; CASCIO; COLLAVINI ED ALTRI; SCHMID; TUCCILLO; CARLESÌ ED ALTRI (765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849)

(A.C. 5003 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

CAPO I

PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

ART. 1.

(Principi).

1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Repubblica:

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto inter-

nazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;

b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;

c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;

d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;

e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani durante l'arco del tempo di studio, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;

f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;

g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni *pro loco*;

h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;

i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;

l) promuove la proiezione unitaria dell'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, per massimizzare i positivi effetti della bilancia valutaria e per creare un collegamento sistematico con le comunità italiane all'estero.

3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1

CAPO I

PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

ART. 1.

(*Principi*).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1 (*Principi*) — 1. La presente legge definisce i principi fondamentali, gli organi e gli strumenti di una politica nazionale del turismo finalizzata a rendere competitiva l'offerta del sistema turistico italiano, semplificare le procedure e rendere possibile il coordinamento sia territoriale che settoriale degli interventi, in osservanza

degli articoli 117 e 118 della Costituzione, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Repubblica riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese, nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per l'incidenza che le politiche di settore hanno sull'ambiente, sui beni culturali, sulle identità locali, sulle relazioni tra popoli diversi e, quindi, sulla crescita culturale e sociale della persona e della collettività. In tal senso, la Repubblica:

a) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;

b) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali, per una fruizione capace di tramandarli integri alle future generazioni;

c) adotta politiche per sanare gli squilibri, prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi stagionali della domanda turistica e concentrazioni territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del turismo sostenibile;

d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, con particolare riguardo alle piccole e medie attività, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi, riducendo le differenze sia a livello settoriale che territoriale;

e) promuove l'accesso alle vacanze dei giovani, delle classi sociali svantaggiate e dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;

f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici, anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;

g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative;

h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica;

i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;

j) promuove la proiezione unitaria di una immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, per massimizzare i positivi effetti della bilancia valutaria e per creare un collegamento sistematico con la comunità italiana all'estero;

k) promuove le pari opportunità per le attività turistiche nella competizione internazionale e la loro crescita qualitativa e quantitativa;

l) promuove il coordinamento fra le autonomie locali, le componenti dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli e le attività private;

m) riconosce la necessità di mettere a sistema la integrazione delle politiche finalizzate al sostegno del turismo, nonché di realizzare una rete di cooperazione ai vari livelli del settore pubblico con quello privato.

3. La Repubblica riconosce e tutela i comuni a prevalente economia turistica, intesi come ambiti bisognevoli di politiche turistiche unitarie e coordinate, incoraggiandone le funzioni sia sotto l'aspetto del potenziamento delle strutture e infrastrutture urbane, che del miglioramento qualitativo e quantitativo delle politiche di accoglienza.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono

Al comma 1, sostituire le parole da: fondamentali fino a : dell'articolo 56 con le seguenti: , gli organi e gli strumenti di una politica nazionale del turismo finalizzata a rendere competitiva l'offerta del sistema turistico italiano, semplificare le procedure e rendere possibile il coordinamento sia

territoriale che settoriale degli interventi, in osservanza degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

1. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

1. 24. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della presente legge, per « turismo ed industria alberghiera », di cui all'articolo 117 della Costituzione, si intende il sistema integrato delle attività ricettive e di accoglienza, pubbliche e private, connesse alle risorse naturali ed ambientali, a quelle culturali, del tempo libero e dell'intrattenimento, nonché alle attività sportive, volte a soddisfare la richiesta di coloro che soggiornano in luoghi diversi dalla propria abitazione, sia per vacanza che per affari.

1. 25. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Repubblica riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese, nel contesto internazionale e dell'Unione Europea, per l'incidenza che le politiche di settore hanno sull'ambiente, sui beni culturali, sulle identità locali, sulle relazioni tra popoli diversi e, quindi, sulla crescita culturale e sociale della persona e della collettività. In tal senso, la Repubblica:

a) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attua-

zione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;

b) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali, per una fruizione capace di tramandarli integri alle future generazioni;

c) adotta politiche per sanare gli squilibri prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi stagionali della domanda turistica e concentrazioni territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del turismo sostenibile;

d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, con particolare riguardo alle piccole e medie attività, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi, riducendo le differenze sia a livello settoriale che territoriale;

e) promuove l'accesso alle vacanze dei giovani, delle classi sociali svantaggiate e dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;

f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici, anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;

g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative;

h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica;

i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;

j) promuove la proiezioni unitaria di una immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, per massimizzare i positivi effetti del bilancio valutario e per creare

un collegamento sistematico con la comunità italiana all'estero;

k) promuove le pari opportunità per le attività turistiche nella competizione internazionale e la loro crescita qualitativa e quantitativa;

l) promuove il coordinamento fra le autonomie locali, le componenti dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli e le attività private;

m) riconosce la necessità di mettere a sistema la integrazione delle politiche finalizzate al sostegno del turismo, nonché di realizzare una rete di cooperazione ai vari livelli del settore pubblico con quello privato.

1. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: La Repubblica aggiungere le seguenti: riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese, nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per l'incidenza che le politiche di settore hanno sull'ambiente, sui beni culturali, sulle identità locali, sulle relazioni tra popoli diversi e, quindi, sulla crescita culturale e sociale della persona e della collettività. In tal senso, la Repubblica:

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera a).

1. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attua-

zione del riequilibrio territoriale delle aree depresse.

1. **4.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali, per una fruizione capace di tramandarli integri alle future generazioni.

1. **5.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: anche fino alla fine della lettera con le seguenti: con particolare attenzione all'offerta del Mezzogiorno.

1. **15.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) adotta politiche per sanare gli squilibri prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi stagionali della domanda turistica e concentrazioni territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del turismo sostenibile.

1. **6.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in coerenza con il principio di conservazione e tutela del patrimonio turistico, ricettivo ed ambientale esistente.

1. **30.** Edo Rossi.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e dei trasporti turistici.

1. **16.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1. **26.** Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) promuove l'accesso alle vacanze dei giovani, delle classi sociali svantaggiate e dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.

1. **7.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: durante l'arco del tempo di studio.

1. **17.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

(Approvato)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , nonché alle categorie speciali.

1. **18.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti.

1. **27.** Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1. **19.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e delle associazioni pro-loco.

- * 1. **8.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e delle associazioni pro-loco.

*** 1. 28.** Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e delle associazioni pro-loco.

*** 1. 31.** Edo Rossi.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1. 20. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.

1. 29. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

(Approvato)

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: per massimizzare fino alla fine della lettera con le seguenti: attraverso strutture uniche e polifunzionali mirate a sviluppare l'offerta Italia in piena sinergia con operatori italiani interessati ai mercati esteri e con il coinvolgimento delle regioni di competenza, valorizzando, ove esistenti, strutture ENIT ICE.

1. 21. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: per massimizzare fino alla fine della lettera con le seguenti: anche attraverso la creazione di collegamenti sistematici con le comunità italiane all'estero.

1. 23. Saonara, Ruggeri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) promuove le pari opportunità per le attività turistiche nella competizione internazionale e la loro crescita qualitativa e quantitativa.

1. 9. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) promuove il coordinamento fra le autonomie locali, le componenti dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli e le attività private.

1. 10. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) riconosce la necessità di mettere a sistema la integrazione delle politiche finalizzate al sostegno del turismo, nonché di realizzare una rete di cooperazione ai vari livelli del settore pubblico con quello privato.

1. 11. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) adotta politiche per sanare gli squilibri, prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi stagionali della domanda turistica e concentrazioni territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del turismo sostenibile.

1. 12. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La Repubblica riconosce e tutela i comuni a prevalente economia turistica,

intesi come ambiti bisognevoli di politiche turistiche unitarie e coordinate, incoraggiandone le funzioni sia sotto l'aspetto del potenziamento delle strutture e infrastrutture urbane che del miglioramento qualitativo e quantitativo delle politiche di accoglienza.

1. 13. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sopprimere il comma 3.

***1. 14.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sopprimere il comma 3.

***1. 22.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Collavini.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*